

CODICE INTERVENTO	LAGO DI COMO S.M.A.R.T. - SRD02 – Azione D
NOME INTERVENTO	Investimenti per il benessere animale Ambito prioritario (1): Servizi Ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio.
TIPO INTERVENTO	INVEST (73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC	<ul style="list-style-type: none"> • SO9 - Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.
INDICATORI DI RISULTATO	<ul style="list-style-type: none"> • R.39 - Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC.
CRITERI	<ul style="list-style-type: none"> • CR02 - Gli imprenditori agricoli beneficiari dell'intervento devono essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP); • CR04 - Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, si applica quanto previsto al paragrafo "Disposizioni comuni in materia di Aiuti di Stato"; • CR06 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità della sola Azione d) – investimenti per il benessere animale; • CR07 - È ammissibile a sostegno il comparto produttivo agricolo-zootecnico. Sono escluse le altre finalità (es. pratica sportiva, affezione); • CR08 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento; • CR09 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di: Azione D: 15.000 € per le zone svantaggiate di montagna 50.000 € altre aree e zone non svantaggiate; • CR11 - È stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento. La soglia massima di spesa ammissibile è pari a: Azione D: 50.000 € per le zone svantaggiate di montagna 75.000 € altre aree e zone non svantaggiate; • CR12 - Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Le spese preparatorie possono essere avviate dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare domanda.
TIPOLOGIA INTERVENTI PSP	<p>L'intervento è finalizzato al miglioramento del benessere animale negli allevamenti. A tale scopo, fornisce sostegno ad investimenti, anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di benessere animale e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o o alle norme esistenti.</p> <p>Gli investimenti aziendali sono mirati a favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, anche attraverso l'introduzione di sistemi di gestione innovativi e di precisione, che incrementino il benessere degli animali e la biosicurezza, anche con riferimento all'antimicrobico resistenza. In tale contesto, inoltre, sono previsti investimenti per adeguare la fornitura di acqua e mangimi secondo le esigenze naturali dell'allevamento,</p>

	<p>per la cura degli animali ed il miglioramento delle condizioni abitative (come l'aumento delle disponibilità di spazio, le superfici dei pavimenti, i materiali di arricchimento, la luce naturale), e per offrire accesso all'esterno agli animali.</p> <p>Tenuto conto delle finalità generali dell'intervento, rientrano nel campo di applicazione della presente azione esclusivamente investimenti con finalità produttiva agricola-zootecnica, escludendo altre finalità (es. pratica sportiva, affezione).</p>
AZIONI SSL	<p>Il comparto agricolo zootecnico dell'area GAL è in sofferenza e a rischio sopravvivenza: negli ultimi dieci anni si è registrata una perdita del 54% delle aziende agricole sul territorio. Il sostegno degli interventi legati al benessere animale, soprattutto, può favorire la sopravvivenza del comparto agricolo zootecnico</p> <p>I principali effetti attesi dall'implementazione della strategia sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento competitivo del sistema produttivo agricolo (attrezzature: cuccette, ventilatori, riscaldamento acqua abbeverata, biosicurezza, sistemi di alimentazione riconducibili al miglioramento del benessere animale, ecc.); • Mantenimento di attività produttive agricole.

PRINCIPI DI SELEZIONE	<p>Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale è stabilito un punteggio minimo complessivo di 30 punti.</p> <p>A parità di punteggio viene data priorità ad interventi che hanno ottenuto maggior punteggio nel macrocriterio V "Caratteristiche aziendali".</p> <table border="1" data-bbox="582 940 1422 2024"> <thead> <tr> <th data-bbox="582 940 1077 974">MACROCITERIO</th> <th data-bbox="1077 940 1422 974">PUNTEGGIO MASSIMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="582 974 1077 1064">I. Principi di selezione territoriali quali ad esempio aree svantaggiate o aree non svantaggiate.</td> <td data-bbox="1077 974 1422 1064">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="582 1064 1077 1332">II. Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente quali ad esempio: investimenti presentati da giovani agricoltori (finanziati su op. 6.1.01 2014 - 2022 e SRE01), imprenditorialità femminile, cooperative o associazioni di agricoltori, grado di professionalità del richiedente.</td> <td data-bbox="1077 1064 1422 1332">25</td> </tr> <tr> <td data-bbox="582 1332 1077 1444">III. Principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali quali ad esempio aziende che praticano agricoltura biologica.</td> <td data-bbox="1077 1332 1422 1444">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="582 1444 1077 1713">IV. Principi di selezione relativi al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano, quali ad esempio partecipazione del richiedente ad interventi che prevedono l'assunzione di impegni agro-climatico-ambientali o a forme di progettazione integrata oppure ad altri interventi di investimento destinati ad aziende agricole.</td> <td data-bbox="1077 1444 1422 1713">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="582 1713 1077 1825">V. Priorità legate a caratteristiche aziendali quali ad esempio le dimensioni aziendali (superficie aziendale – produzione standard).</td> <td data-bbox="1077 1713 1422 1825">25</td> </tr> <tr> <td data-bbox="582 1825 1077 2024">VI. Principi di selezione connessi alla dimensione economica dell'operazione quali ad esempio la definizione di soglie minime per favorire la sostenibilità degli investimenti e/o ridurre i costi amministrativi per la concessione ed erogazione del sostegno.</td> <td data-bbox="1077 1825 1422 2024">10</td> </tr> </tbody> </table>	MACROCITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	I. Principi di selezione territoriali quali ad esempio aree svantaggiate o aree non svantaggiate.	5	II. Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente quali ad esempio: investimenti presentati da giovani agricoltori (finanziati su op. 6.1.01 2014 - 2022 e SRE01), imprenditorialità femminile, cooperative o associazioni di agricoltori, grado di professionalità del richiedente.	25	III. Principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali quali ad esempio aziende che praticano agricoltura biologica.	5	IV. Principi di selezione relativi al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano, quali ad esempio partecipazione del richiedente ad interventi che prevedono l'assunzione di impegni agro-climatico-ambientali o a forme di progettazione integrata oppure ad altri interventi di investimento destinati ad aziende agricole.	5	V. Priorità legate a caratteristiche aziendali quali ad esempio le dimensioni aziendali (superficie aziendale – produzione standard).	25	VI. Principi di selezione connessi alla dimensione economica dell'operazione quali ad esempio la definizione di soglie minime per favorire la sostenibilità degli investimenti e/o ridurre i costi amministrativi per la concessione ed erogazione del sostegno.	10
MACROCITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO														
I. Principi di selezione territoriali quali ad esempio aree svantaggiate o aree non svantaggiate.	5														
II. Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente quali ad esempio: investimenti presentati da giovani agricoltori (finanziati su op. 6.1.01 2014 - 2022 e SRE01), imprenditorialità femminile, cooperative o associazioni di agricoltori, grado di professionalità del richiedente.	25														
III. Principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali quali ad esempio aziende che praticano agricoltura biologica.	5														
IV. Principi di selezione relativi al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano, quali ad esempio partecipazione del richiedente ad interventi che prevedono l'assunzione di impegni agro-climatico-ambientali o a forme di progettazione integrata oppure ad altri interventi di investimento destinati ad aziende agricole.	5														
V. Priorità legate a caratteristiche aziendali quali ad esempio le dimensioni aziendali (superficie aziendale – produzione standard).	25														
VI. Principi di selezione connessi alla dimensione economica dell'operazione quali ad esempio la definizione di soglie minime per favorire la sostenibilità degli investimenti e/o ridurre i costi amministrativi per la concessione ed erogazione del sostegno.	10														

	<p>VII. Principi di selezione connessi ai comparti produttivi.</p> <p>VIII. Principi di selezione legati al livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento;</p> <p>IX. Laddove il benessere animale riguardi le galline ovaiole, priorità per le operazioni di investimento che prevedono l'eliminazione delle gabbie.</p>	<p>15</p> <p>5</p> <p>5</p>
BENEFICIARI	CR01 - Sono beneficiari dell'intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.	
AMMISSIBILITA' BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> • CR07 - È ammissibile a sostegno il comparto produttivo agricolo-zootecnico. Sono escluse le altre finalità (es. pratica sportiva, affezione); • CR12 - Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, nel bando si può prevedere di escludere dai benefici del sostegno le imprese agricole che abbiano una dimensione minima inferiore ad una determinata soglia espressa in termini di produzione standard. • Il beneficiario può presentare una sola domanda per ogni bando pubblicato. 	
IMPEGNI	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative richiamate nel bando, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite ai sensi del bando; • Fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabilite dal bando (10 anni per opere edili e beni immobili, 5 anni per beni mobili ed attrezzature). 	
OBBLIGHI	<ul style="list-style-type: none"> • Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129; • Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici. 	
AMMISSIBILITA' DELLE SPESE	<p>AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR</p> <p>Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico Strategico della PAC 23-27. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del PSP eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.</p> <p>1.1) Principi generali</p> <p>Le spese per essere ammissibili devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre; • Pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa; 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Congrua rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa; • Necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. <p>I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.</p> <p>1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese Sono ammissibili al sostegno:</p> <p>a)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente; 2. Le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; 3. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029. <p>Il punto a) non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN; • Alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità; • Alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader. <p>1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021) Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario; 2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera; 3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1 e 2; 4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali. <p>Con riferimento agli investimenti, le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture; 2. I costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione; 3. All'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche. <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p>
--	--

1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione

Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:

1. Spese di funzionamento;
2. Spese di personale;
3. Spese di formazione e consulenza;
4. Spese di pubbliche relazioni;
5. Spese finanziarie;
6. Spese di rete;
7. Spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3.

1.5) Ammissibilità di Studi e Piani

Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.

Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:

1. Nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;
2. Nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).

1.6) Contributi in natura

I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali.

In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:

1. I contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
2. Il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
3. Il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi;
4. Non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del PSP;
5. Il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

	<p>Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA).</p> <p>È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.</p> <p>L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.</p> <p>L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto; • Quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale; • Quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. <p>SPESE NON AMMISSIBILI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO (ART. 73 E 74 DEL REG. UE 2021/2115)</p> <p>Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Acquisto di diritti di produzione agricola; b. Acquisto di diritti all'aiuto; c. Acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante; d. Acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; e. Interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi; f. Investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32
--	--

	<p>del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;</p> <p>g. Investimenti di imboscamento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboscamento e il rimboscamento;</p> <p>h. Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;</p> <p>i. Spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27;</p> <p>j. Spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento.</p> <p>Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.</p> <p>Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27.</p> <p>Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p>
--	--

<p>CUMULABILITA' DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO</p>	<p>CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO</p> <p>1.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea</p> <p>Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione Europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del Piano strategico della PAC 23-27 e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea; 2. Nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115; 3. Tuttavia, nei casi di cui al punto 2 non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC. <p>1.2) Strumenti nazionali</p> <p>Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>
<p>EROGAZIONE DI ANTICIPI</p>	<p>È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP.</p>

	<p>La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento.</p> <p>L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p> <p>Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p>
TIPO DI SOSTEGNO	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
ALIQUOTA DEL SOSTEGNO	Aliquota base: 60% Giovani agricoltori: 70% Localizzazione beneficiario: Zona svantaggiata: 70% Giovane agricoltore in zona svantaggiata: 80%

Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

IMPORTO DEL SOSTEGNO	Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale	Contributo FEASR (40,70%)
	€285.714	€ 200.000	€ 81.400

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO

Importi contributo pubblico di spesa prevista in relazione al bando

2024	2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
€ 0	€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

INDICATORI	Nome indicatore	U. m.	Valore atteso al 2025
	INDICATORI DI OUTPUT	Spesa pubblica totale	€ 200.000
		Investimenti totali	€ 285.714
		O.20 Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole	n° 2
	INDICATORI DI RISULTATO	R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC	n° 2
		Indicatori ambientali	Interventi che comprendono investimenti per la salvaguardia delle risorse
	Numero totale delle aziende che beneficiano di ciascuna tipologia di azione (riduzione dell'uso dell'acqua, aumento degli spazi, luce naturale, fornitura efficiente che eviti lo spreco di acqua e mangimi, sistemi di gestione innovativi e di precisione)		n° 2

		<i>Spazio per animali misurato prima e dopo il finanziamento</i>	<i>Mq/UB</i>	<i>da 5 a 8</i>
--	--	--	--------------	-----------------

Allegato A**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679**

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Piano strategico della PAC (PSP).	<p>Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003;</p> <p>REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli;
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;
- Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpdc@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023

CODICE INTERVENTO	LAGO DI COMO S.M.A.R.T. - SRD04
NOME INTERVENTO	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale Ambito prioritario (1): Servizi Ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio.
TIPO INTERVENTO	INVEST (73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC	<ul style="list-style-type: none"> • SO5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica; • SO6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.
INDICATORI DI RISULTATO	<ul style="list-style-type: none"> • R.39 - Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC.
CRITERI	<ul style="list-style-type: none"> • CR01 – Agricoltori singoli o associati, inclusi i consorzi di scopo; • CR02 – Altri gestori del territorio pubblici privati, anche associati; • CR03 – Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell'ambito della propria compagine includano soggetti di cui ai precedenti criteri; • CR04 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguano le finalità specifiche indicate a realizzazione dell'azione 1 del PSP "Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale"; • CR05 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento; • CR06 - Non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 20.000 €; • CR08 – È stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento. La soglia massima di spesa ammissibile è di 300.000 €; • CR09 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, le Autorità di gestione possono stabilire termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi; • CR10 – Criteri di ammissibilità specifici per l'azione 1. Gli investimenti ammissibili rientrano in una o più delle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> 1.2. Realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all'acqua quali a titolo esemplificativo laghetti, stagni, aree umide, prati umidi, fontanili, lanche, maceri, canali di adduzione per aree umide, pozze e altre strutture di abbeverata, anche per la funzione di fitodepurazione; 1.3. Realizzazione e/o recupero di muretti a secco, terrazzamenti e/o ciglionamenti e delle sistemazioni idrauliche agrarie funzionali alla regimazione dei deflussi superficiali ad essi collegate, e/o recinzioni tradizionali; 1.5. Recupero di prati, pascoli e/o habitat in stato di abbandono: recupero di superfici prative o pascolive o habitat in stato di abbandono, al fine di incrementare la biodiversità degli

	<p>agroecosistemi e valorizzare e ripristinare i paesaggi rurali storici e tradizionali;</p> <p>1.6. Interventi finalizzati al contenimento delle specie vegetali e animali esotiche invasive di rilevanza unionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le autorità di gestione regionali/provinciali, sulla base di quanto previsto dai piani di gestione nazionali inerenti le specie esotiche vegetali, dai PAF o da altri documenti di indirizzo approvati (es. progetti LIFE), definiscono gli areali ove attuare gli interventi di contenimento della vegetazione esotica invasiva, finalizzati al recupero delle cenosi originarie, quali a titolo esemplificativo eradicazione/controllo meccanico, sfalci ripetuti nell'arco delle tempistiche di progetto, eradicazioni manuali dell'apparato ipogeo; - L'acquisto di attrezzatura e di strumenti finalizzati al contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale, e/o altre specie alloctone, quali a titolo esemplificativo trappole o altri strumenti di cattura, sistemi per la soppressione eutanasica, sistemi di contenimento per la detenzione in sicurezza delle IAS.
--	---

<p>TIPOLOGIA INTERVENTI PSP</p>	<p>L'intervento è finalizzato alla realizzazione di investimenti non produttivi agricoli (intesi come investimenti su superfici a prevalente destinazione agricola ancorché non utilizzate attualmente a tale scopo) con una chiara e diretta caratterizzazione ambientale. In relazione al carattere non produttivo degli investimenti, il presente intervento prevede che gli stessi non siano connessi al ciclo produttivo aziendale oppure in caso di connessione che non producano un significativo incremento del valore e/o della redditività aziendali. Con riferimento alla chiara e diretta caratterizzazione ambientale, il presente intervento non prevede la possibilità di sostenere investimenti per l'adeguamento a norme esistenti o a standard ambientali comunemente in uso.</p> <p>Il presente intervento è articolato nell'azione 1 del PSP che persegue le finalità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale. <p>Viene fornito un sostegno ad investimenti che perseguono le finalità specifiche di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contribuire a rendere il sistema agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, incrementando la complessità specifica ed ecosistemica delle aree coltivate; - Salvaguardare la biodiversità animale e vegetale favorendo la riproduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone e contenendo al contempo la diffusione di specie alloctone; - Consentire la convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e fauna selvatica; - Preservare gli habitat e i paesaggi rurali, storici e tradizionali, salvaguardandone gli elementi tipici. <p>Nell'ambito dell'azione soprariportata gli investimenti ammissibili rientrano in una o più delle seguenti categorie (CR10):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.2 - Realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all'acqua (a titolo esemplificativo, aree umide, pozze e altre strutture di abbeverata); - 1.3 - Realizzazione e/o recupero di muretti a secco; - 1.5 - Recupero di prati, pascoli e/o habitat in stato di abbandono: recupero di superfici prative o pascolive o habitat in stato di abbandono, al fine di incrementare la biodiversità degli agroecosistemi e valorizzare e ripristinare i paesaggi rurali storici e tradizionali;
--	---

	<p>- 1.6 - Interventi finalizzati al contenimento delle specie vegetali e animali esotiche invasive di rilevanza unionale: contenimento della vegetazione esotica invasiva, finalizzati al recupero delle cenosi originarie, quali a titolo esemplificativo eradicazione/controllo meccanico, sfalci ripetuti nell'arco delle tempistiche di progetto, eradicazioni manuali dell'apparato ipogeo, negli areali individuati nelle disposizioni attuative in base di quanto previsto dai piani di gestione nazionali inerenti alle specie esotiche vegetali, dai PAF o da altri documenti di indirizzo approvati (es. progetti LIFE); acquisto di attrezzatura e di strumenti finalizzati al contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale, e/o altre specie alloctone, quali a titolo esemplificativo trappole o altri strumenti di cattura, sistemi per la soppressione eutanasica, sistemi di contenimento per la detenzione in sicurezza delle IAS.</p>
AZIONI SSL	<p>Gli interventi prevedono investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale.</p> <p>Gli ambiti territoriali che manifestano maggiori difficoltà sono i prati-pascoli e i boschi. I primi soffrono dell'abbandono da parte di agricoltori e allevatori, nonché dell'avanzare di specie infestanti e i secondi di una difficile gestione della risorsa a causa di una mancata gestione continuativa e ordinaria. Anche i sistemi umidi connessi ad entrambe le risorse sono in difficoltà per via di mancanza di manutenzione ordinaria del patrimonio naturale e a causa dei cambiamenti climatici.</p> <p>Il patrimonio naturale è fornitore di Servizi Ecosistemici che forniscono alla collettività un'ampia gamma di beni e servizi e se associati a uno strumento di mercato, come il PES (Pagamento per i Servizi Ecosistemici) possono rappresentare un meccanismo per regolare positivamente l'utilizzo delle risorse naturali e contribuire allo stesso tempo allo sviluppo dell'economia locale.</p> <p>Il GAL intende favorire l'attivazione di progettualità che incrementino i flussi di servizi ecosistemici, finanziando interventi di infrastrutturazione di sistemi connessi all'acqua e di ristrutturazione di manufatti in pietra a secco, interventi di recupero dei prati pascoli e di eliminazione delle specie infestanti per attivare poi almeno due smart village, attraverso l'intervento SRG07, che possano strutturare uno o più PES connessi al turismo che supportino la gestione del territorio.</p> <p>L'intervento SRD04 è caratterizzato da un punteggio premiante per i membri dei partenariati candidati all'intervento SRG07, che si impegneranno a definire strumenti di gestione delle risorse naturali recuperate e tutelate.</p>

PRINCIPI DI SELEZIONE	<p>Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale è stabilito un punteggio minimo di 30 punti.</p> <p>In caso di parità di punteggio verrà data priorità al macrocriterio V "Categoria investimento e dimensione".</p> <table border="1" data-bbox="584 1756 1463 2047"> <thead> <tr> <th data-bbox="584 1756 1099 1787">MACROCRITERIO</th> <th data-bbox="1099 1756 1463 1787">PUNTEGGIO MASSIMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="584 1787 1099 1906">I. Principi di selezione territoriali quali ad esempio aree svantaggiate e aree non svantaggiate</td> <td data-bbox="1099 1787 1463 1906">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1906 1099 2047">II. Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente quali ad esempio soggetto pubblico, privato, consorzio forestale, ecc.</td> <td data-bbox="1099 1906 1463 2047">25</td> </tr> </tbody> </table>	MACROCRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	I. Principi di selezione territoriali quali ad esempio aree svantaggiate e aree non svantaggiate	10	II. Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente quali ad esempio soggetto pubblico, privato, consorzio forestale, ecc.	25
MACROCRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO						
I. Principi di selezione territoriali quali ad esempio aree svantaggiate e aree non svantaggiate	10						
II. Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente quali ad esempio soggetto pubblico, privato, consorzio forestale, ecc.	25						

	<p>III. Principi di selezione relativi al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano, quali ad esempio partecipazione del richiedente ad interventi che prevedono l'assunzione di impegni agroclimatico-ambientali o a forme di progettazione integrata (come l'intervento SRG07 esplicitato in "azioni SSL") oppure ad interventi di cooperazione.</p>	25
	<p>IV. Principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali quali ad esempio, le priorità di conservazione di ambienti e specie individuate nei Prioritized Action Framework (PAF), della Direttiva Habitat.</p>	5
	<p>V. Principi di selezione legati alla categoria di investimento e alle caratteristiche progettuali quali ad esempio priorità a prati/pascoli, in subordine muretti a secco, pozze e specie esotiche, dimensione investimento superficie interessata.</p>	35

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> • CR01 – Agricoltori singoli o associati, inclusi i consorzi di scopo; • CR02 – Altri gestori del territorio pubblici privati, anche associati; • CR03 – Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell'ambito della propria compagine includano soggetti di cui ai precedenti criteri;
AMMISSIBILITA' BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> • CR09 - Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Le spese preparatorie possono essere avviate dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare domanda; • Il beneficiario può presentare una sola domanda per ogni bando pubblicato.
IMPEGNI	<ul style="list-style-type: none"> • IM01 Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative richiamate nel bando, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite ai sensi del bando; • IM02 Fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabilite dal bando (10 anni per opere edili e beni immobili, 5 anni per beni mobili ed attrezzature).
OBBLIGHI	<ul style="list-style-type: none"> • Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129 in allegato 3; • Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.
AMMISSIBILITA' DELLE SPESE	AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR

	<p>Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del PSP eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.</p> <p>1.1) Principi generali</p> <p>Le spese per essere ammissibili devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre; • Pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa; • Congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa; • Necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. <p>I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.</p> <p>1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese</p> <p>Sono ammissibili al sostegno:</p> <p>a)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente; 2. Le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; 3. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029. <p>Il punto a) non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN; • Alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità; • Alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader. <p>1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)</p> <p>Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera; 3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1 e 2; 4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali. <p>Con riferimento agli investimenti, le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture; 2. I costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione; 3. All'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche. <p>Le disposizioni della presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spese di funzionamento; 2. Spese di personale; 3. Spese di formazione e consulenza; 4. Spese di pubbliche relazioni; 5. Spese finanziarie; 6. Spese di rete; 7. Spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3. <p>1.5) Ammissibilità di Studi e Piani Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso. Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante; 2. Nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale). <p>1.6) Contributi in natura I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali. In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti; 2. Il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente; 3. Il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per
--	---

	<p>prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del PSP; 5. Il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura. <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui dall'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA).</p> <p>L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.</p> <p>L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto; • Quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale; • Quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. <p>SPESE NON AMMISSIBILI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO (ART. 73 E 74 DEL REG. UE 2021/2115) Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Acquisto di diritti di produzione agricola; b. Acquisto di diritti all'aiuto; c. Acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti
--	--

	<p>finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;</p> <p>d. Acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;</p> <p>e. Interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;</p> <p>f. Investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;</p> <p>g. Investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;</p> <p>h. Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;</p> <p>i. Spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27;</p> <p>j. Spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento.</p> <p>Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.</p> <p>Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27.</p> <p>Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p>
--	---

<p>CUMULABILITA' DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO</p>	<p>CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO</p> <p>1.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea</p> <p>Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione Europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del Piano strategico della PAC 23-27 e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea; 2. Nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri
--	---

	<p>strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;</p> <p>3. Tuttavia, nei casi di cui al punto 2 non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.</p> <p>1.2) Strumenti nazionali</p> <p>Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>
EROGAZIONE DI ANTICIPI	<p>È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP.</p> <p>La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento.</p> <p>L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p> <p>Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p>
TIPO DI SOSTEGNO	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
ALIQUOTA DEL SOSTEGNO	Il contributo di questo intervento può essere concesso fino al 100% della spesa ammessa a finanziamento <u>(nel bando è necessario indicare l'aliquota precisa in relazione all'azione che si intende finanziare tenendo conto della normativa sugli aiuti di stato (De Minimis) e delle procedure ad evidenza pubblica).</u>

Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

**IMPORTO DEL
SOSTEGNO**

Spesa ammissibile

**Contributo pubblico
totale**

Contributo FEASR (40,70%)

SRD04 -investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale

	€ 450.000	€ 450.000	€ 183.150
--	-----------	-----------	-----------

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO

Importi contributo pubblico di spesa prevista in relazione al bando

2024	2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
€ 0	€ 0	€ 0	€ 450.000	€ 0	€ 0	€ 0

INDICATORI	Nome indicatore	U. m.	Valore atteso al 2025
INDICATORI DI OUTPUT	Spesa pubblica totale	€	€ 450.000
	Investimenti totali	€	€ 450.000
INDICATORI DI RISULTATO	O.21 Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole	n°	8
	R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC	n°	1
Indicatori ambientali	Interventi in aree protette o rete Natura 2000	n°	2
	Interventi che prevedono il ripristino elementi naturali degradati	n°	8
	Siepi, filari arborei e/o arbustivi, boschetti, sistemi di macchia radura realizzati	metri lineari	0
	Fasce tampone arboree e/o arbustive realizzate	metri lineari	0
	Zone umide realizzate, ripristinate o mantenute	n°	1
	Fontanili ripristinati	n°	0

Allegato A

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Piano strategico della PAC (PSP).	<p>Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003;</p> <p>REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli;
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;
- Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023

CODICE INTERVENTO	LAGO DI COMO S.M.A.R.T. - SRD07.A1
NOME INTERVENTO	Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali Ambito prioritario (1): Servizi Ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio.
TIPO INTERVENTO	INVEST (73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC	<ul style="list-style-type: none"> • SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione; • SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agri-coltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvi-coltura sostenibile.
INDICATORI DI RISULTATO	<ul style="list-style-type: none"> • R.41 - Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno.
CRITERI	<ul style="list-style-type: none"> • CR02 – Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti beneficiari devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni; • CR04 - Le azioni sostenute dal presente intervento devono essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale; • CR05 - Le spese ammissibili per ciascuna azione in ambito sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole ad esclusione della viabilità forestale e silvo-pastorale come definita dal D.lgs.34 del 2018 di cui alla scheda SRD08: <ul style="list-style-type: none"> o qualora sia comprovata una oggettiva carenza, realizzazione di opere di nuova viabilità in ambito rurale; o ampliamento, ristrutturazione, messa in sicurezza della rete viaria esistente; o realizzazione, adeguamento e/o ampliamento di manufatti accessori (es. piazzole di sosta e movimentazione, pubblica illuminazione etc.) <p>Sono escluse le attività di manutenzione ordinaria. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ripristino dovranno essere oggettivamente motivati e verificabili.</p> <p>La viabilità sostenuta attraverso questa tipologia di investimento non dovrà prevedere vincoli di accesso, prevedendo quindi una fruizione plurima;</p> - Realizzazione, adeguamento ed efficientamento delle reti idriche delle comunità rurali: <ul style="list-style-type: none"> o opere di realizzazione di nuovi acquedotti finalizzate all'approvvigionamento e/o alla distribuzione dell'acqua potabile; o opere di realizzazione e/o di adeguamento dei sistemi fognari; o opere di realizzazione e/o di ripristino di fontanili; o adeguamento ed efficientamento delle reti di distribuzione idrica esistenti. • CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento; • CR08 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del

	<p>caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a € 20.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CR09 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari l'importo massimo di spesa ammissibile è di € 70.000. • Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. • Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata al GAL dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.
--	--

<p>TIPOLOGIA INTERVENTI PSP</p>	<p>Gli investimenti nelle zone rurali non sono importanti solo per la popolazione rurale, ma per l'intera società. Chi vive nelle zone rurali dovrebbe avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle aree urbane. In un quadro di visione più ampia del territorio, gli agricoltori e le popolazioni rurali svolgono le proprie attività e vivono la loro vita nelle aree rurali del paese, ma allo stesso tempo anche la popolazione urbana usa i servizi rurali di base, ad esempio quando va in vacanza oppure per attività ricreative.</p> <p>L'intervento punta allo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società. L'esistenza di tali infrastrutture, nuove o adeguate/ampliate, ha l'obiettivo da un lato di dotare i territori di quei servizi di base imprescindibili per combattere lo spopolamento, soprattutto nelle aree più svantaggiate, e dall'altro quello di rendere maggiormente attrattive le aree rurali quali luogo di residenza, studio, lavoro e benessere psico-fisico.</p> <p>In tale contesto, le tipologie di investimento in infrastrutture che possono ricevere un sostegno dalla PAC sono quelle indicate alle seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Reti viarie al servizio delle aree rurali, che riguardano il sostegno alla realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole con l'obiettivo di rendere maggiormente fruibili le aree interessate dagli interventi, anche con riguardo alla messa in sicurezza del territorio. 2) Reti idriche, che puntano al miglioramento generale delle infrastrutture di distribuzione dell'acqua potabile (acquedotti), alla razionalizzazione delle reti per far fronte alle emergenze idriche nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie (fognature) laddove persistono carenze strutturali. Per la Regione Lombardia l'Azione 2) riguarda in particolare il sostegno per l'adeguamento, la ristrutturazione e/o la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico al servizio delle malghe.
<p>AZIONI SSL</p>	<p>L'intervento SRD07 (azione 1 e 2) è necessario per mantenere un sistema di alpeggi ben infrastrutturato per mezzo della realizzazione, dell'adeguamento e dell'ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole ad esclusione delle VASP e per mezzo del sostegno all'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico al servizio delle malghe. La conservazione del valore ambientale e paesaggistico dei prati-pascoli e della risorsa bosco è strettamente connessa alla presenza di attività antropiche in quota che ne siano presidio.</p> <p>Gli ambiti territoriali che manifestano maggiori difficoltà sono i prati-pascoli e i boschi. I primi soffrono dell'abbandono da parte di agricoltori e allevatori, nonché dell'avanzare di specie infestanti e i secondi di una difficile gestione della risorsa a causa di una mancata gestione continuativa e ordinaria. Anche i sistemi umidi connessi ad entrambe le risorse sono in difficoltà per via di</p>

	<p>manca di manutenzione ordinaria del patrimonio naturale e a causa dei cambiamenti climatici.</p> <p>Il patrimonio naturale è fornitore di Servizi Ecosistemici che forniscono alla collettività un'ampia gamma di beni e servizi e se associati a uno strumento di mercato, come il PES (Pagamento per i Servizi Ecosistemici) possono rappresentare un meccanismo per regolare positivamente l'utilizzo delle risorse naturali e contribuire allo stesso tempo allo sviluppo dell'economia locale.</p> <p>Il GAL intende favorire l'attivazione di progettualità che incrementino i flussi di servizi ecosistemici, finanziando interventi di infrastrutturazione di reti viarie al servizio delle aree rurali e approvvigionamento idrico al servizio delle malghe per attivare poi almeno due smart village, attraverso l'intervento SRG07, che possano strutturare uno o più PES connessi al turismo che supportino la gestione del territorio.</p> <p>L'intervento SRD07 azione 1 e 2 è caratterizzato da un punteggio premiante per i membri dei partenariati candidati all'intervento SRG07, che si impegneranno a definire strumenti di gestione delle risorse naturali recuperate e tutelate.</p>
--	---

PRINCIPI DI SELEZIONE	<p>Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale è stabilito un punteggio minimo di 30 punti.</p> <p>A parità di punteggio la priorità sarà stabilita in base al macrocriterio I "Finalità dell'investimento".</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">MACROCRITERIO</th> <th style="text-align: right;">PUNTEGGIO MASSIMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">I. Priorità relative alle finalità specifiche degli investimenti con particolare attenzione alla realizzazione di nuove infrastrutture. Differenziato se reti idriche o viarie, se realizzazione di nuove infrastrutture o ampliamento di infrastrutture esistenti.</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">40</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">II. Priorità territoriali di livello sub-regionale, quali ad esempio ad aree con svantaggi naturali, aree con più alto grado di ruralità, ZVN, aree sottoposte a vincoli di gestione per effetto della Direttiva Quadro Acque, con particolare attenzione ai territori con più ampio svantaggio, aree svantaggiate o aree non svantaggiate.</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">10</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">III. Priorità legate a determinate caratteristiche del soggetto richiedente con particolare riferimento agli investimenti realizzati da soggetti pubblici e/o a livello di associazione di richiedenti.</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">20</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">IV. Priorità legate alla ricaduta territoriale degli investimenti con particolare attenzione alla popolazione che potenzialmente potrà usufruirne e in relazione al grado di sostenibilità degli investimenti.</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">5</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">V. Priorità connesse alla dimensione economica dell'operazione con particolare attenzione alla sostenibilità degli investimenti ed ai costi amministrativi per la concessione del sostegno.</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">5</td> </tr> </tbody> </table>	MACROCRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	I. Priorità relative alle finalità specifiche degli investimenti con particolare attenzione alla realizzazione di nuove infrastrutture. Differenziato se reti idriche o viarie, se realizzazione di nuove infrastrutture o ampliamento di infrastrutture esistenti.	40	II. Priorità territoriali di livello sub-regionale, quali ad esempio ad aree con svantaggi naturali, aree con più alto grado di ruralità, ZVN, aree sottoposte a vincoli di gestione per effetto della Direttiva Quadro Acque, con particolare attenzione ai territori con più ampio svantaggio, aree svantaggiate o aree non svantaggiate.	10	III. Priorità legate a determinate caratteristiche del soggetto richiedente con particolare riferimento agli investimenti realizzati da soggetti pubblici e/o a livello di associazione di richiedenti.	20	IV. Priorità legate alla ricaduta territoriale degli investimenti con particolare attenzione alla popolazione che potenzialmente potrà usufruirne e in relazione al grado di sostenibilità degli investimenti.	5	V. Priorità connesse alla dimensione economica dell'operazione con particolare attenzione alla sostenibilità degli investimenti ed ai costi amministrativi per la concessione del sostegno.	5
MACROCRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO												
I. Priorità relative alle finalità specifiche degli investimenti con particolare attenzione alla realizzazione di nuove infrastrutture. Differenziato se reti idriche o viarie, se realizzazione di nuove infrastrutture o ampliamento di infrastrutture esistenti.	40												
II. Priorità territoriali di livello sub-regionale, quali ad esempio ad aree con svantaggi naturali, aree con più alto grado di ruralità, ZVN, aree sottoposte a vincoli di gestione per effetto della Direttiva Quadro Acque, con particolare attenzione ai territori con più ampio svantaggio, aree svantaggiate o aree non svantaggiate.	10												
III. Priorità legate a determinate caratteristiche del soggetto richiedente con particolare riferimento agli investimenti realizzati da soggetti pubblici e/o a livello di associazione di richiedenti.	20												
IV. Priorità legate alla ricaduta territoriale degli investimenti con particolare attenzione alla popolazione che potenzialmente potrà usufruirne e in relazione al grado di sostenibilità degli investimenti.	5												
V. Priorità connesse alla dimensione economica dell'operazione con particolare attenzione alla sostenibilità degli investimenti ed ai costi amministrativi per la concessione del sostegno.	5												

	VI. Priorità relative al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano con particolare attenzione a forme di progettazione integrata (come l'intervento SRG07 esplicitato in "azioni SSL"), cooperazione o altri tipi di combinazione di interventi.	20
--	---	----

BENEFICIARI	Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE	Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023).
AMMISSIBILITÀ BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> • CR02 - Ai fini della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti beneficiari devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni; • Il beneficiario può presentare una sola domanda per ogni bando pubblicato; • Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno.
IMPEGNI	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative richiamate nel bando, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite ai sensi del bando; • Fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo di 5 anni per impianti e attrezzature e 10 anni per opere ed alle condizioni stabilite dal bando.
OBBLIGHI	<ul style="list-style-type: none"> • Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129; • Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • CR06 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento. • CR08 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a € 20.000 per quel che concerne l'azione dedicata alle reti irrigue. • CR09 - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito importo massimo di spesa ammissibile su € 70.000. • Un'azione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio di competenza del GAL che attiva l'intervento. • Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. • Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata
------------------------------------	---

	presentata al GAL dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.
AMMISSIBILITA' DELLE SPESE	<p>AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR</p> <p>Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del PSP eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.</p> <p>1.1) Principi generali</p> <p>Le spese per essere ammissibili devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre; • Pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa; • Congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa; • Necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. <p>I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.</p> <p>1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese</p> <p>Sono ammissibili al sostegno:</p> <p>a)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente; 2. Le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; 3. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029. <p>Il punto a) non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN; • Alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità; • Alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader. <p>1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)</p>

Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:

1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;
3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1 e 2;
4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Con riferimento agli investimenti, le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

1. L'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;
2. I costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
3. All'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione

Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:

1. Spese di funzionamento;
2. Spese di personale;
3. Spese di formazione e consulenza;
4. Spese di pubbliche relazioni;
5. Spese finanziarie;
6. Spese di rete;
7. Spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3.

1.5) Ammissibilità di Studi e Piani

Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.

Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:

1. Nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;
2. Nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).

1.6) Contributi in natura

I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali.

In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:

1. I contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente; 3. Il valore prestazioni volontarie non retribuito è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi; 4. Non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del PSP; 5. Il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura. <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA).</p> <p>È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.</p> <p>L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.</p> <p>L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto; • Quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale; • Quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. <p>SPESE NON AMMISSIBILI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO (ART. 73 E 74 DEL REG. UE 2021/2115) Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Acquisto di diritti di produzione agricola; b. Acquisto di diritti all'aiuto;
--	---

	<p>c. Acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;</p> <p>d. Acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;</p> <p>e. Interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;</p> <p>f. Investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;</p> <p>g. Investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;</p> <p>h. Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;</p> <p>i. Spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27;</p> <p>j. Spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento.</p> <p>Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari. Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p>
CATEGORIE DI COSTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili a beneficiare del sostegno i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'intervento.

CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO	<p>CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO</p> <p>1.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea</p> <p>Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione Europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:</p> <p>1. Le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti</p>
--	--

	<p>doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del Piano strategico della PAC 23-27 e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea;</p> <p>2. Nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;</p> <p>3. Tuttavia, nei casi di cui al punto 2 non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.</p> <p>1.2) Strumenti nazionali</p> <p>Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>
EROGAZIONE DI ANTICIPI	<p>È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP.</p> <p>La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento.</p> <p>L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p> <p>Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p>
TIPO DI SOSTEGNO	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
ALIQUOTA DEL SOSTEGNO	Tenuto conto della varietà delle azioni e dell'aliquota massima concedibile, complessivamente il contributo di questo intervento, può essere concesso fino al 100% della spesa ammessa a finanziamento (nel bando è necessario indicare l'aliquota precisa in relazione all'azione che si intenda finanziare tenendo conto della normativa sugli aiuti di stato e delle procedure ad evidenza pubblica).

Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

IMPORTO DEL SOSTEGNO	Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale	Contributo FEASR
	€ 70.000	€ 70.000	€ 28.490

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO

Importi contributo pubblico di spesa prevista in relazione al bando

2024		2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	2° semestre
€ 0	€ 0	€ 0	€ 70.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

INDICATORI	Nome indicatore	U. m.	Valore atteso al 2025	
INDICATORI DI OUTPUT	Spesa pubblica totale	€	€ 70.000	
	Investimenti totali	€	€ 70.000	
	O.22 Numero di operazioni o unità relative agli investimenti nelle infrastrutture sovvenzionate	n°	1	
	INDICATORI DI RISULTATO	R. 41 Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC	%	7,5
	Indicatori ambientali	Alpeggi con accesso o approvvigionamento idrico migliorato	n°	1
		Lunghezza di nuove strade a servizio delle aree rurali realizzate con percorribilità migliorata	km	0,5
		Lunghezza di nuove reti idriche a servizio delle aree rurali realizzate e con portata migliorata	km	0,5

Allegato A

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679**

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Piano strategico della PAC (PSP).	<p>Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003;</p> <p>REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli;
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;
- Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpdp@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023

CODICE INTERVENTO	LAGO DI COMO S.M.A.R.T. - SRD07.A2
NOME INTERVENTO	Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali Ambito secondario (5): Sistemi di offerta socio culturali e turistico ricreativi locali.
TIPO INTERVENTO	INVEST (73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC	<ul style="list-style-type: none"> • SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione; • SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agri-coltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvi-coltura sostenibile.
INDICATORI DI RISULTATO	<ul style="list-style-type: none"> • R.41 - Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno.
CRITERI	<ul style="list-style-type: none"> • CR02 - Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti beneficiari devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni. • CR04 - Le azioni sostenute dal presente intervento devono essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale; • CR05 - Gli interventi ammissibili per ciascuna azione in ambito sono le seguenti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazione, adeguamento e ampliamento di infrastrutture turistiche intese quali beni costituiti da opere e impianti permanenti, utilizzabili dalla collettività e collocati in aree pubbliche con finalità turistiche tra cui: <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione e/o adeguamento di percorsi escursionistici a piedi, a cavallo, in bicicletta, in barca etc; - infrastrutture leggere per lo sviluppo di attività sportive e turistiche in ambienti lenticì e lotici; - realizzazione di nuove tratte di accesso o di collegamento tra più itinerari tematici; - acquisto/realizzazione e installazione di pannelli descrittivi, segnaletica direzionale e di continuità; - interventi mirati a garantire l'accessibilità e la fruibilità a utenti con esigenze complesse e differenziate, (pedane e ponti in legno su sentieri scivolosi o su percorsi con gradini e terrazzamenti, zone di sosta e postazioni di osservazione adeguate a chi si muove su sedia a rotelle, indicazioni con scritte Braille o mappe tattili per coloro che hanno difficoltà visive, attrezzature destinate allo scopo); - realizzazione di strutture di riparo temporaneo dalle intemperie, bivacchi, aree di sosta per campeggio, per camper, aree picnic, punti sosta e punti esposizione; - infrastrutture leggere per lo sviluppo del turismo naturalistico; - punti di appoggio e di apprestamento di servizi igienici; - georeferenziazione degli itinerari; - adeguamento di immobili e/o acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione o il miglioramento di centri di informazione e accoglienza turistica; - recupero, conservazione, ristrutturazione e adeguamento di strutture di pregio paesaggistico – culturale situate lungo o in prossimità dei percorsi sostenuti dalla presente tipologia di investimento;

	<ul style="list-style-type: none"> - investimenti finalizzati allo sviluppo di servizi turistici inerenti al turismo rurale quali: <ol style="list-style-type: none"> 1) investimenti per l'innovazione tecnologica dei servizi turistici attraverso sistemi di informazione; 2) investimenti per l'organizzazione a livello aggregato di servizi di promozione, ricezione, accoglienza, accompagnamento e altre attività connesse alle esigenze del turismo rurale; - realizzazione di materiale turistico e informativo (anche) online relativo all'offerta connessa al patrimonio outdoor regionale; - realizzazione di siti multimediali non legati ad attività economiche e di innovazioni tecnologiche cioè investimenti materiali ed immateriali per lo sviluppo di sistemi di comunicazione (TLC). <p>2. Realizzazione, miglioramento, adeguamento e ampliamento di infrastrutture ricreative pubbliche, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strutture per attività sportive all'aperto; - strutture senza scopo di lucro per attività culturali, inclusi teatri, musei, ecomusei, cinema, circoli, orti botanici; - spazi destinati a ludoteche, spazi polifunzionali ricreativi, aree attrezzate per l'infanzia. <p>3. Realizzazione, adeguamento e ampliamento di infrastrutture informatiche e servizi digitali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione siti multimediali e di piattaforme per la gestione di dati geografici inventariali; - realizzazione di applicativi (eventualmente anche disponibili in versione mobile) per l'interrogazione delle piattaforme/base dati; - realizzazione di strumenti per la costruzione di scenari a scala territoriale; - banche dati e servizi funzionali alle altre iniziative forestali / rurali; - sistemi di comunicazione (TLC) locali; - reti di accesso alla connettività in banda ultra-larga, comprensive delle reti interne per gli edifici della Pubblica Amministrazione. <ul style="list-style-type: none"> • CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
--	--

<p>TIPOLOGIA INTERVENTI PSP</p>	<p>Gli investimenti nelle zone rurali non sono importanti solo per la popolazione rurale, ma per l'intera società. Chi vive nelle zone rurali dovrebbe avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle aree urbane. In un quadro di visione più ampia del territorio, gli agricoltori e le popolazioni rurali svolgono le proprie attività e vivono la loro vita nelle aree rurali del paese, ma allo stesso tempo anche la popolazione urbana usa i servizi rurali di base, ad esempio quando va in vacanza oppure per attività ricreative.</p> <p>L'intervento punta allo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società. L'esistenza di tali infrastrutture, nuove o adeguate/ampliate, ha l'obiettivo da un lato di dotare i territori di quei servizi di base imprescindibili per combattere lo spopolamento, soprattutto nelle aree più svantaggiate, e dall'altro quello di rendere maggiormente attrattive le aree rurali quali luogo di residenza, studio, lavoro e benessere psico-fisico.</p> <p>In tale contesto, le tipologie di investimento in infrastrutture che possono ricevere un sostegno dalla PAC sono quelle indicate alle seguenti azioni (numerata come indicazione del Piano Strategico della PAC 23-27):</p>
--	---

	<p>4) Gli investimenti in infrastrutture turistiche hanno la finalità di migliorare la fruizione turistica delle aree rurali. L'azione intende aumentare l'attrattiva dei territori oggetto di intervento mettendone in risalto le caratteristiche attraverso un'adeguata dotazione di infrastrutture;</p> <p>5) Gli investimenti in infrastrutture ricreative sostengono tutte quelle infrastrutture di tipo ricreativo (sportive, culturali, ecc.) a servizio degli abitanti delle aree interessate dagli interventi, ma anche come volano per attività svolte da persone non residenti che possono usufruire di tali infrastrutture;</p> <p>6) Gli investimenti in infrastrutture informatiche e servizi digitali puntano al miglioramento della dotazione di infrastrutture informatiche per i territori rurali, non solo in termini fisici (ad esempio i sistemi di TLC locali o le reti di accesso) ma anche in termini "immateriali" quali piattaforme informatiche per la rilevazione e la gestione di banche dati e servizi digitali funzionali alle comunità e alle attività in ambito rurale.</p>				
<p>AZIONI SSL</p>	<p>Il territorio esprime la necessità di dotarsi di un'offerta di servizi adeguata e di livello, anche in quota, per attrarre un turista consapevole e comunitario. L'offerta potrebbe strutturarsi anche con offerte specificatamente orientate verso target di famiglie con bambini e persone con bisogni specifici, non solo turisti, ma anche cittadini residenti.</p> <p>L'offerta di servizi turistici, ricreativi e informatici è strettamente legata al patrimonio naturale presente sul territorio.</p> <p>Gli ambiti territoriali che manifestano maggiori difficoltà sono i prati-pascoli e i boschi. I primi soffrono dell'abbandono da parte di agricoltori e allevatori, nonché dell'avanzare di specie infestanti e i secondi di una difficile gestione della risorsa a causa di una mancata gestione continuativa e ordinaria. Anche i sistemi umidi connessi ad entrambe le risorse sono in difficoltà per via di mancanza di manutenzione ordinaria del patrimonio naturale e a causa dei cambiamenti climatici.</p> <p>Il patrimonio naturale è fornitore di Servizi Ecosistemici che forniscono alla collettività un'ampia gamma di beni e servizi e se associati a uno strumento di mercato, come il PES (Pagamento per i Servizi Ecosistemici) possono rappresentare un meccanismo per regolare positivamente l'utilizzo delle risorse naturali e contribuire allo stesso tempo allo sviluppo dell'economia locale.</p> <p>Il GAL intende favorire l'attivazione di progettualità che incrementino i flussi di servizi ecosistemici, finanziando interventi come ad esempio SRD04 e SRD07 azione 1 e 2 per poi connetterli a sistemi di infrastrutturazione turistica, ricreativa e informatica per attivare poi almeno due smart village, attraverso l'intervento SRG07, che possano strutturare uno o più PES connessi al turismo che supportino la gestione del territorio.</p> <p>L'intervento SRD07 (azioni 4, 5, 6) prevede due finestre di apertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2° semestre 2024; - 1° semestre 2026 caratterizzato da un punteggio premiante per i membri dei partenariati candidati all'intervento SRG07, che si impegneranno a definire strumenti di gestione delle risorse naturali recuperate e tutelate. 				
<p>PRINCIPI DI SELEZIONE</p>	<p>Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale è stabilito un punteggio minimo di 30 punti.</p> <p>A parità di punteggio la priorità sarà stabilita in base al macrocriterio I "Finalità dell'investimento".</p> <table border="1" data-bbox="542 1944 1428 2063"> <thead> <tr> <th data-bbox="542 1944 1037 1977">MACROCRITERIO</th> <th data-bbox="1037 1944 1428 1977">PUNTEGGIO MASSIMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="542 1977 1037 2063"><i>I. Priorità relative alle finalità specifiche degli investimenti con particolare attenzione alla realizzazione di nuove</i></td> <td data-bbox="1037 1977 1428 2063" style="text-align: center;">35</td> </tr> </tbody> </table>	MACROCRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	<i>I. Priorità relative alle finalità specifiche degli investimenti con particolare attenzione alla realizzazione di nuove</i>	35
MACROCRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO				
<i>I. Priorità relative alle finalità specifiche degli investimenti con particolare attenzione alla realizzazione di nuove</i>	35				

	<i>infrastrutture e o servizi di ampliamento di infrastrutture esistenti, interventi che prevedono servizi con target specifici (es. finalità di inclusività ed accessibilità).</i>	
	<i>II. Priorità territoriali di livello sub-regionale, quali ad esempio aree svantaggiate e non svantaggiate, quota altimetrica.</i>	15
	<i>III. Priorità legate a determinate caratteristiche del soggetto richiedente con particolare riferimento agli investimenti realizzati da soggetti pubblici e/o a livello di associazione di richiedenti.</i>	20
	<i>IV. Priorità legate alla ricaduta territoriale degli investimenti con particolare attenzione alla popolazione (utenza sul territorio) che potenzialmente potrà usufruirne e in relazione al grado di sostenibilità degli investimenti.</i>	5
	<i>V. Priorità connesse alla dimensione economica dell'operazione con particolare attenzione alla sostenibilità degli investimenti ed ai costi amministrativi per la concessione del sostegno.</i>	5
	<i>VI. Priorità relative al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano con particolare attenzione a forme di progettazione integrata come l'intervento SRG07 esplicitato in "azioni SSL", cooperazione o altri tipi di combinazione di interventi</i>	20

BENEFICIARI	Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE	Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023).
AMMISSIBILITÀ BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> • CR02 - Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti beneficiari devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni; • Il beneficiario può presentare una sola domanda per ogni bando pubblicato; • Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno.
IMPEGNI	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative richiamate nel bando, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite ai sensi del bando; • Fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo di 5 anni per impianti e attrezzature e 10 anni per opere ed alle condizioni stabilite dal bando.

OBBLIGHI	<ul style="list-style-type: none"> • Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129; • Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.
-----------------	---

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • CR06 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento; • Un'azione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio di competenza del GAL che attiva l'intervento; • CR08 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a € 40.000 per quel che concerne l'azione dedicata alle reti irrigue; • CR09 - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito importo massimo di spesa ammissibile su € 150.000. • Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno; • Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata al GAL dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.
------------------------------------	--

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	<p>AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE AL FEASR</p> <p>Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del PSP eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.</p> <p>1.1) Principi generali</p> <p>Le spese per essere ammissibili devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre; • Pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa; • Congruo rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa; • Necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. <p>I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.</p>
----------------------------------	---

1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

a)

1. Le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente;
2. Le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione;
3. In ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto a) non si applica:

- Alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN;
- Alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità;
- Alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader.

1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)

Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:

1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;
3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1 e 2;
4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Con riferimento agli investimenti, le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

1. L'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;
2. I costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
3. All'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione

Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:

1. Spese di funzionamento;
2. Spese di personale;
3. Spese di formazione e consulenza;
4. Spese di pubbliche relazioni;
5. Spese finanziarie;

	<p>6. Spese di rete; 7. Spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3.</p> <p>1.5) Ammissibilità di Studi e Piani Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso. Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante; 2. Nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale). <p>1.6) Contributi in natura I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali. In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti; 2. Il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente; 3. Il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi; 4. Non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del PSP; 5. Il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura. <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario; • Non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. <p>È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.</p>
--	--

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- Quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- Quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- Quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

SPESE NON AMMISSIBILI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO (ART. 73 E 74 DEL REG. UE 2021/2115)

Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a. Acquisto di diritti di produzione agricola;
- b. Acquisto di diritti all'aiuto;
- c. Acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- d. Acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- e. Interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- f. Investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- g. Investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;

	<p>h. Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;</p> <p>i. Spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27;</p> <p>j. Spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento.</p> <p>Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.</p> <p>Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27.</p> <p>Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p>
CATEGORIE DI COSTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili a beneficiare del sostegno i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'intervento.

CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO	<p>CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO</p> <p>1.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea</p> <p>Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione Europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del Piano strategico della PAC 23-27 e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea; 2. Nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115; 3. Tuttavia, nei casi di cui al punto 2 non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC. <p>1.2) Strumenti nazionali</p> <p>Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>
EROGAZIONE DI ANTICIPI	È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP.

	<p>La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento.</p> <p>L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p> <p>Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p>
TIPO DI SOSTEGNO	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
ALIQUOTA DEL SOSTEGNO	Tenuto conto della varietà delle azioni e dell'aliquota massima concedibile, complessivamente il contributo di questo intervento, può essere concesso fino al 100% della spesa ammessa a finanziamento (nel bando è necessario indicare l'aliquota precisa in relazione all'azione che si intenda finanziare tenendo conto della normativa sugli aiuti di stato e delle procedure ad evidenza pubblica).

Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

IMPORTO DEL SOSTEGNO		Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale		Contributo FEASR		
		€ 900.000	€ 900.000		€ 366.300		
CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO							
Importi contributo pubblico di spesa prevista in relazione al bando							
2024		2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	
€ 0	€ 400.000	€ 0	€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 0	
INDICATORI	Nome indicatore			U. m.	Valore atteso al 2025		
	INDICATORI DI OUTPUT	Spesa pubblica totale			€	€ 900.000	
		Investimenti totali			€	€ 900.000	
		O.22 Numero di operazioni o unità relative agli investimenti nelle infrastrutture sovvenzionate			n°	8	
		R. 41 Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC			%	25	

	Indicatori ambientali	<i>Aree in stato di abbandono recuperate</i>	<i>n°</i>	<i>2</i>
		<i>Interventi a sostegno del turismo sostenibile</i>	<i>n°</i>	<i>2</i>

Allegato A**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679**

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Piano strategico della PAC (PSP).	<p>Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003;</p> <p>REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli;
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;
- Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di
- Competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpdp@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023

CODICE INTERVENTO	LAGO DI COMO S.M.A.R.T. - SRD09.A1
NOME INTERVENTO	Investimenti non produttivi nelle aree rurali Miglioramento del sistema degli alpeggi con specifico riferimento alla valorizzazione del paesaggio rurale. Ambito prioritario (1): Servizi Ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio.
TIPO INTERVENTO	INVEST (73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC	<ul style="list-style-type: none"> • SO8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.
INDICATORI DI RISULTATO	<ul style="list-style-type: none"> • R.41 - Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC.
CRITERI	<ul style="list-style-type: none"> • CR06 - L'intervento è attivato nelle aree rurali; • CR07 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella sezione dedicata agli obiettivi; • CR08 - Gli interventi devono essere coerenti con le politiche regionali e i relativi strumenti e piani; • CR09 - Per evitare che i costi amministrativi possano risultare sproporzionati rispetto al valore degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 30.000 euro; • CR10 - Per evitare che un numero esiguo di progetti assorba tutta la dotazione finanziaria dell'intervento è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento pari a 150.000 euro; • CR11 - Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 5 mesi.

TIPOLOGIA INTERVENTI PSP	<p>L'intervento intende valorizzare il patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso investimenti per il recupero di edifici e di complessi ed elementi architettonici e degli spazi aperti di pertinenza, contribuendo, nel complesso, al miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività, della situazione occupazionale e reddituale nelle zone rurali, contrastando lo spopolamento delle aree marginali. In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività (numerare come indicazione del Piano Strategico della PAC 23-27):</p> <p>b. Miglioramento degli alpeggi attraverso la realizzazione, recupero e/o ampliamento dei fabbricati di alpeggio e di altre tipologie di fabbricati e manufatti rurali.</p>
AZIONI SSL	<p>L'intervento ha l'obiettivo di riqualificare fabbricati e manufatti rurali tipici del paesaggio alpiano presenti. Si prevedere di finanziare interventi di riqualificazione e valorizzazione di edifici di edilizia del paesaggio rurale degli alpeggi che non abbiano finalità di tipo produttivo ma possano essere inseriti in interventi complessivi di riqualificazione degli alpeggi (punti informativi anche ambientali, punti di valorizzazione delle produzioni locali).</p>

	<p>Il sistema degli alpeggi e il loro recupero e/o valorizzazione è strettamente legato all'ambiente e al patrimonio naturale presente, nonché al patrimonio immateriale legato alle tradizioni e alla cultura alpina.</p> <p>Gli ambiti territoriali che manifestano maggiori difficoltà sono i prati-pascoli e i boschi. I primi soffrono dell'abbandono da parte di agricoltori e allevatori, nonché dell'avanzare di specie infestanti e i secondi di una difficile gestione della risorsa a causa di una mancata gestione continuativa e ordinaria. Anche i sistemi umidi connessi ad entrambe le risorse sono in difficoltà per via di mancanza di manutenzione ordinaria del patrimonio naturale e a causa dei cambiamenti climatici.</p> <p>Il patrimonio naturale è fornitore di Servizi Ecosistemici che forniscono alla collettività un'ampia gamma di beni e servizi e se associati a uno strumento di mercato, come il PES (Pagamento per i Servizi Ecosistemici) possono rappresentare un meccanismo per regolare positivamente l'utilizzo delle risorse naturali e contribuire allo stesso tempo allo sviluppo dell'economia locale.</p> <p>Il GAL intende favorire l'attivazione di progettualità che incrementino i flussi di servizi ecosistemici, finanziando interventi di recupero del patrimonio rurale insediativo per attivare poi almeno due smart village, attraverso l'intervento SRG07, che possano strutturare uno o più PES connessi al turismo che supportino la gestione del territorio.</p> <p>L'intervento SRD09 azione b è caratterizzato da un punteggio premiante per i membri dei partenariati candidati all'intervento SRG07, che si impegneranno a definire strumenti di gestione delle risorse naturali recuperate e tutelate.</p>
--	---

PRINCIPI DI SELEZIONE	<p>Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale è stabilito un punteggio minimo di 30 punti.</p> <p>A parità di punteggio viene data priorità ad interventi con maggior punteggio nel macrocriterio I "Caratteristiche del richiedente".</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">MACROCRITERIO</th> <th style="text-align: right;">PUNTEGGIO MASSIMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #e0f2e0;"> <td>I. Caratteristiche del richiedente Ad esempio: tipologia, numero e modalità dei soggetti proponenti, soggetti appartenenti a partenariati pubblico privati (Smart Village), soggetti e/o partenariati pubblico privati.</td> <td style="text-align: right;">40</td> </tr> <tr> <td>II. Localizzazione geografica dell'intervento Ad esempio aree con maggiori svantaggi naturali o interventi che non ricadono nell'ambito di competenza delle Aree Interne.</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr style="background-color: #e0f2e0;"> <td>III. Caratteristiche del progetto Ad esempio requisiti qualitativi degli interventi, collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano con particolare attenzione a forme di progettazione integrata (come l'intervento SRG07 esplicitato in "azioni SSL"), cooperazione o altri tipi di combinazione di interventi.</td> <td style="text-align: right;">45</td> </tr> <tr> <td>IV. Ampiezza del territorio., misurata come densità di popolazione.</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> </tbody> </table>	MACROCRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	I. Caratteristiche del richiedente Ad esempio: tipologia, numero e modalità dei soggetti proponenti, soggetti appartenenti a partenariati pubblico privati (Smart Village), soggetti e/o partenariati pubblico privati.	40	II. Localizzazione geografica dell'intervento Ad esempio aree con maggiori svantaggi naturali o interventi che non ricadono nell'ambito di competenza delle Aree Interne.	10	III. Caratteristiche del progetto Ad esempio requisiti qualitativi degli interventi, collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano con particolare attenzione a forme di progettazione integrata (come l'intervento SRG07 esplicitato in "azioni SSL"), cooperazione o altri tipi di combinazione di interventi.	45	IV. Ampiezza del territorio., misurata come densità di popolazione.	5
MACROCRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO										
I. Caratteristiche del richiedente Ad esempio: tipologia, numero e modalità dei soggetti proponenti, soggetti appartenenti a partenariati pubblico privati (Smart Village), soggetti e/o partenariati pubblico privati.	40										
II. Localizzazione geografica dell'intervento Ad esempio aree con maggiori svantaggi naturali o interventi che non ricadono nell'ambito di competenza delle Aree Interne.	10										
III. Caratteristiche del progetto Ad esempio requisiti qualitativi degli interventi, collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano con particolare attenzione a forme di progettazione integrata (come l'intervento SRG07 esplicitato in "azioni SSL"), cooperazione o altri tipi di combinazione di interventi.	45										
IV. Ampiezza del territorio., misurata come densità di popolazione.	5										

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> - Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata; - Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro; - Partenariati tra soggetti pubblici e privati; - Soggetti privati che non esercitano attività agricola; - Cooperative sociali. - Per i soggetti privati è necessario garantire la fruibilità pubblica/collettiva.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE	Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023).
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI	<ul style="list-style-type: none"> • CR06 - L'intervento è attivato nelle aree rurali; • CR08 - Gli interventi devono essere coerenti con le politiche regionali e i relativi strumenti e piani; • CR09 - Per evitare che i costi amministrativi possano risultare sproporzionati rispetto al valore degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 30.000 euro; • CR10 - Per evitare che un numero esiguo di progetti assorba tutta la dotazione finanziaria dell'intervento è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento pari a 150.000 euro; • CR11 - Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 5 mesi.
IMPEGNI	<p>Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe se previste dal bando; • Assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni per impianti e attrezzature, 10 anni per opere.
OBBLIGHI	<ul style="list-style-type: none"> • Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129; • Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	<p>AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE AL FEASR</p> <p>Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del PSP eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.</p>
----------------------------------	---

	<p>1.1) Principi generali Le spese per essere ammissibili devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre; • Pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa; • Congrua rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa; • Necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. <p>I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.</p> <p>1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese Sono ammissibili al sostegno:</p> <p>a)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente; 2. Le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; 3. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029. <p>Il punto a) non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN; • Alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità; • Alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader. <p>1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021) Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario; 2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera; 3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1 e 2; 4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali. <p>Con riferimento agli investimenti, le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture; 2. I costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione; 3. All'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.
--	---

Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione

Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:

1. Spese di funzionamento;
2. Spese di personale;
3. Spese di formazione e consulenza;
4. Spese di pubbliche relazioni;
5. Spese finanziarie;
6. Spese di rete;
7. Spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3.

1.5) Ammissibilità di Studi e Piani

Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.

Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:

1. Nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;
2. Nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).

1.6) Contributi in natura

I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali.

In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:

1. I contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
2. Il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
3. Il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi;
4. Non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del PSP;
5. Il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

	<p>Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA).</p> <p>È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.</p> <p>L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.</p> <p>L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto; • Quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale; • Quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. <p>SPESE NON AMMISSIBILI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO (ART. 73 E 74 DEL REG. UE 2021/2115) Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Acquisto di diritti di produzione agricola; b. Acquisto di diritti all'aiuto; c. Acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante; d. Acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione
--	--

	<p>genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi; f. Investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; g. Investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento; h. Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento; i. Spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27; j. Spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento. <p>Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.</p> <p>Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27.</p> <p>Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p>
--	--

<p>CUMULABILITA' DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO</p>	<p>CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO</p> <p>1.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea</p> <p>Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione Europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del Piano strategico della PAC 23-27 e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea; 2. Nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115; 3. Tuttavia, nei casi di cui al punto 2 non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.
--	--

	<p>1.2) Strumenti nazionali</p> <p>Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>
EROGAZIONE DI ANTICIPI	<p>È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP.</p> <p>La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento.</p> <p>L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p> <p>Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p>
TIPO DI SOSTEGNO	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
ALIQUOTA DEL SOSTEGNO	Può essere concesso fino al 90% della spesa ammessa a finanziamento

Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

IMPORTO DEL SOSTEGNO	Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale	Contributo FEASR (40,70%)			
	€ 333.333	€ 300.000	€ 122.100			
CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO						
Importi contributo pubblico di spesa prevista in relazione al bando						
2024	2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
€ 0	€ 0	€ 0	€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 0
INDICATORI	Nome indicatore			U. m.	Valore atteso al 2025	
	INDICATORI DI OUTPUT					
	Spesa pubblica totale			€	300.0000	
	Investimenti totali			€	333.333	
	O.23 Numero di operazioni o unità relative agli investimenti			n°	2	

	<i>non produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole</i>		
		%	
INDICATORI DI RISULTATO	R. 41 Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC	%	13
Indicatori ambientali*	<i>Fabbricati storici caratterizzanti il paesaggio rurale recuperati</i>	n°	2
	<i>Fabbricati storici caratterizzanti il paesaggio rurale recuperati (costo totale)</i>	€	200.000
	<i>Interventi strutturali realizzati per classe di incidenza del progetto e classe di sensibilità paesistica del luogo, divisi per nuove costruzioni o ristrutturazioni</i>	n°	2
	<i>Interventi strutturali realizzati per classe di incidenza del progetto e classe di sensibilità paesistica del luogo, divisi per nuove costruzioni o ristrutturazioni (costo totale)</i>	€	200.000

Allegato A**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679**

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Piano strategico della PAC (PSP).	<p>Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003;</p> <p>REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli;
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;
- Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpdc@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023

CODICE INTERVENTO	LAGO DI COMO S.M.A.R.T. - SRD09.A2
NOME INTERVENTO	investimenti non produttivi nelle aree rurali Nascita di nuovi servizi che valorizzino il senso identitario e rafforzino la costruzione di reti collaborative. Ambito secondario (5): Sistemi di offerta socio culturali e turistico ricreativi locali
TIPO INTERVENTO	INVEST (73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC	<ul style="list-style-type: none"> • SO8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.
INDICATORI DI RISULTATO	<ul style="list-style-type: none"> • R.41 - Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC.
CRITERI	<ul style="list-style-type: none"> • CR06 - L'intervento è attivato nelle aree rurali • CR07 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella sezione dedicata agli obiettivi; • CR08 - Gli interventi devono essere coerenti con le politiche regionali e i relativi strumenti e piani; • CR09 - Per evitare che i costi amministrativi possano risultare sproporzionati rispetto al valore degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 30.000 euro; • CR10 - Per evitare che un numero esiguo di progetti assorba tutta la dotazione finanziaria dell'intervento è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento pari a 200.000 euro; • CR11- Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 5 mesi.

TIPOLOGIA INTERVENTI PSP	<p>L'intervento fornisce un sostegno per la realizzazione di investimenti volti a supportare lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali e il mantenimento della biodiversità e la tutela delle attività tradizionali e dell'architettura rurale e degli spazi aperti di pertinenza. L'intervento intende inoltre valorizzare il patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso investimenti per il recupero di edifici e di complessi ed elementi architettonici e degli spazi aperti di pertinenza, contribuendo, nel complesso, al miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività, della situazione occupazionale e reddituale nelle zone rurali, contrastando lo spopolamento delle aree marginali.</p> <p>In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività (numerata come indicazione del Piano Strategico della PAC 23-27):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, compresi i servizi socio-sanitario, le attività culturali e ricreative e le relative infrastrutture; c. Valorizzazione del patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso il recupero di complessi, edifici ed elementi architettonici significativi e
---------------------------------	--

	<p>di pregio oltre che del patrimonio architettonico minore caratterizzante il paesaggio rurale;</p> <p>e. Miglioramento, riqualificazione, rifunzionalizzazione di aree rurali caratterizzanti i paesaggi regionali e di aree compromesse e critiche anche in spazi di transizione urbano-rurale.</p>
<p>AZIONI SSL</p>	<p>La crescita della disponibilità di servizi è considerata elemento strategico, non solo perché permette di meglio qualificare l'offerta territoriale, ma anche perché innalza la qualità della vita della popolazione residente, creando nuove opportunità di lavoro e scambio. Gli interventi saranno volti alla promozione dell'aggregazione e della coesione sociale e contestualmente alla riqualificazione e valorizzazione di edifici di edilizia del paesaggio rurale o di aree inutilizzate, compromesse o dismesse, attraverso interventi di recupero finalizzati alla realizzazione di spazi per i servizi a favore della popolazione.</p> <p>I servizi alla popolazione e le relative infrastrutture sono connessi al sistema paesaggio che caratterizza il territorio, che di fatto acquisisce potenzialità attraverso il recupero e la messa in funzione di aree rurali.</p> <p>Gli ambiti territoriali che manifestano maggiori difficoltà sono i prati-pascoli e i boschi. I primi soffrono dell'abbandono da parte di agricoltori e allevatori, nonché dell'avanzare di specie infestanti e i secondi di una difficile gestione della risorsa a causa di una mancata gestione continuativa e ordinaria. Anche i sistemi umidi connessi ad entrambe le risorse sono in difficoltà per via di mancanza di manutenzione ordinaria del patrimonio naturale e a causa dei cambiamenti climatici.</p> <p>Il patrimonio naturale è fornitore di Servizi Ecosistemici che forniscono alla collettività un'ampia gamma di beni e servizi e se associati a uno strumento di mercato, come il PES (Pagamento per i Servizi Ecosistemici) possono rappresentare un meccanismo per regolare positivamente l'utilizzo delle risorse naturali e contribuire allo stesso tempo allo sviluppo dell'economia locale.</p> <p>Il GAL intende favorire l'attivazione di progettualità che incrementino i flussi di servizi ecosistemici, finanziando <u>interventi di recupero del patrimonio rurale insediativo</u> per attivare poi almeno due smart village, attraverso l'intervento SRG07, che possano strutturare uno o più PES connessi al turismo che supportino la gestione del territorio.</p> <p>L'intervento SRD09 azioni a, c, e prevede tre finestre di apertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° semestre 2024; - 1° semestre 2026 caratterizzato da un punteggio premiante per i membri dei partenariati candidati all'intervento SRG07, che si impegneranno a definire strumenti di gestione delle risorse naturali recuperate e tutelate; - 1° semestre 2027.

<p>PRINCIPI DI SELEZIONE</p>	<p>Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale è stabilito un punteggio minimo di 30 punti.</p> <p>A parità di punteggio viene data priorità ad interventi con maggior punteggio nel macrocriterio I "Caratteristiche del richiedente".</p> <table border="1" data-bbox="528 1899 1471 2045"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1899 1139 1928">MACROCITERIO</th> <th data-bbox="1139 1899 1471 1928">PUNTEGGIO MASSIMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1928 1139 2045"> Caratteristiche del richiedente Ad esempio: tipologia, numero e modalità dei soggetti proponenti (enti sovralocali, partenariati tra Comuni) </td> <td data-bbox="1139 1928 1471 2045" style="text-align: center;"> 25 </td> </tr> </tbody> </table>	MACROCITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	Caratteristiche del richiedente Ad esempio: tipologia, numero e modalità dei soggetti proponenti (enti sovralocali, partenariati tra Comuni)	25
MACROCITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO				
Caratteristiche del richiedente Ad esempio: tipologia, numero e modalità dei soggetti proponenti (enti sovralocali, partenariati tra Comuni)	25				

	Localizzazione geografica dell'intervento Ad esempio aree con maggiori svantaggi naturali o interventi che non ricadono nell'ambito di competenza delle Aree Interne	5
	Caratteristiche del progetto Ad esempio requisiti qualitativi degli interventi, collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano con particolare attenzione a forme di progettazione integrata (come l'intervento SRG07 esplicitato in "azioni SSL"), cooperazione o altri tipi di combinazione di interventi.	40
	Ampiezza del territorio, misurata come densità di popolazione.	5
	Tipologia di servizio creato/sviluppato (tipologia utenza: infanzia, anziani, disabili, ecc.).	20

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata; Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro; Partenariati tra soggetti pubblici e privati; Soggetti privati che non esercitano attività agricola; Cooperative sociali.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE	Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023).
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI	<ul style="list-style-type: none"> CR06 - L'intervento è attivato nelle aree rurali CR08 - Gli interventi devono essere coerenti con le politiche regionali e i relativi strumenti e piani; CR09 - Per evitare che i costi amministrativi possano risultare sproporzionati rispetto al valore degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 30.000 euro; CR10 - Per evitare che un numero esiguo di progetti assorba tutta la dotazione finanziaria dell'intervento è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento pari a 200.000 euro; CR11- Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 5 mesi.
IMPEGNI	Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a: <ul style="list-style-type: none"> Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe se previste dal bando; Assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni per impianti e attrezzature, 10 anni per opere.
OBBLIGHI	<ul style="list-style-type: none"> Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129;

	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.
--	--

AMMISSIBILITA' DELLE SPESE	<p>AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR</p> <p>Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del PSP eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.</p> <p>1.1) Principi generali</p> <p>Le spese per essere ammissibili devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre; • Pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa; • Congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa; • Necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. <p>I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.</p> <p>1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese</p> <p>Sono ammissibili al sostegno:</p> <p>a)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente; 2. Le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; 3. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029. <p>Il punto a) non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN; • Alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità; • Alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader.
-----------------------------------	--

1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)

Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:

1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;
3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1 e 2;
4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Con riferimento agli investimenti, le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

1. L'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;
2. I costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
3. All'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione

Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:

1. Spese di funzionamento;
2. Spese di personale;
3. Spese di formazione e consulenza;
4. Spese di pubbliche relazioni;
5. Spese finanziarie;
6. Spese di rete;
7. Spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3.

1.5) Ammissibilità di Studi e Piani

Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.

Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:

1. Nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;
2. Nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).

1.6) Contributi in natura

I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali.

In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. I contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti; 2. Il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente; 3. Il valore prestazioni volontarie non retribuito è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi; 4. Non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del PSP; 5. Il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura. <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA).</p> <p>È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.</p> <p>L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.</p> <p>L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto; • Quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale; • Quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. <p>SPESE NON AMMISSIBILI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO (ART. 73 E 74 DEL REG. UE 2021/2115)</p>
--	--

	<p>Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Acquisto di diritti di produzione agricola; b. Acquisto di diritti all'aiuto; c. Acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante; d. Acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; e. Interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi; f. Investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; g. Investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento; h. Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento; i. Spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27; j. Spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento. <p>Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.</p> <p>Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27.</p> <p>Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p>
--	---

CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO	CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO 1.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione Europea. Pertanto, al fine di evitare il
--	---

	<p>doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del Piano strategico della PAC 23-27 e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea; 2. Nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115; 3. Tuttavia, nei casi di cui al punto 2 non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC. <p>1.2) Strumenti nazionali</p> <p>Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>
EROGAZIONE DI ANTICIPI	<p>È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP.</p> <p>La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento.</p> <p>L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p> <p>Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p>
TIPO DI SOSTEGNO	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
ALIQUOTA DEL SOSTEGNO	Può essere concesso fino al 90% della spesa ammessa a finanziamento

Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018),
-----------------------------------	--

si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
--

IMPORTO DEL SOSTEGNO	Spesa ammissibile		Contributo pubblico totale		Contributo FEASR	
	€ 905.555		€ 815.000		€ 331.705	
CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO						
Importi contributo pubblico di spesa prevista in relazione al bando						
2024	2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
€ 0	€ 300.000	€ 0	€ 400.000	€	€ 115.000	€
INDICATORI	Nome indicatore			U. m.	Valore atteso al 2026	
INDICATORI DI OUTPUT	Spesa pubblica totale			€	815.000	
	Investimenti totali			€	905.555	
INDICATORI DI RISULTATO	O.23 - Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole			n°	8	
	R.41 - Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC			%	27	
Indicatori ambientali	Numero di beni riqualificati			n°	2	
	Fabbricati storici caratterizzanti il paesaggio rurale recuperati			n°	1	
	Fabbricati storici caratterizzanti il paesaggio rurale recuperati (costo totale)			€	100.000	
	Interventi strutturali realizzati per classe di incidenza del progetto e classe di sensibilità paesistica del luogo, divisi per nuove costruzioni o ristrutturazioni			n°	1	
	Interventi strutturali realizzati per classe di incidenza del progetto e classe di sensibilità paesistica del luogo, divisi per nuove costruzioni o ristrutturazioni (costo totale)			€	100.000	

Allegato A**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679**

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Piano strategico della PAC (PSP).	<p>Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003;</p> <p>REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli;
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;
- Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023

CODICE INTERVENTO	LAGO DI COMO S.M.A.R.T. - SRD12
NOME INTERVENTO	investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste Ambito prioritario (1): Servizi Ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio
TIPO INTERVENTO	INVEST (73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC	<ul style="list-style-type: none"> • SO5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica; • SO6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.
INDICATORI DI RISULTATO	<ul style="list-style-type: none"> • R.39 - Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC.
CRITERI	<ul style="list-style-type: none"> • CR01 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali nelle procedure di attivazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente; • CR02 - Ai fini dell'ammissibilità a contributo gli investimenti di cui al presente intervento, ove pertinente, devono interessare le superfici forestali e ad esse assimilate del territorio nazionale, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 4 e articolo 5 del predetto decreto; • CR03 -- Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco o in aree aperte di pertinenza del bosco, quali ad esempio le piazzole di atterraggio degli elicotteri o laghetti e vasche di approvvigionamento, che devono necessariamente essere in aree aperte; • CR04 - Per gli investimenti previsti nell'ambito del presente intervento non è prevista nessuna limitazione della superficie di intervento, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato dall'AdG competente nelle procedure di attivazione; • CR05 - Il sostegno ove pertinente, è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte dalle Regioni e P.A. La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale e delle Regioni e P.A. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie disposte dalle Regioni e P.A. che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di investimento". Per la tipologia e importanza degli investimenti previsti dal presente intervento non viene richiesta l'obbligatorietà di strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o strumenti equivalenti; • CR06 - Per gli investimenti di prevenzione di cui all'Azione SRD12.1) il sostegno può interessare, ove pertinente: <ul style="list-style-type: none"> a. le superfici forestali classificate a maggior rischio di incendio, individuate nel Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi regionali (AIB); (art. 3 L. n. 353/2000 - Legge -quadro in materia di incendi boschivi); b. Le aree a rischio diffusione patogeni e/o fitopatie; c. Le aree a rischio idrogeologico, valanghe, frane e smottamenti; d. Le aree a rischio siccità e desertificazione;

	<p>e. Altre aree a rischio individuate dalle AdG regionali competenti, in relazione al proprio contesto territoriale, ecologico e di esigenze di rischio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CR07– Per gli investimenti di ripristino di cui all'azione SRD12.2) il sostegno interessa le aree forestali e le aree assimilate a bosco colpite o danneggiate da calamità ed eventi catastrofici il cui danno è riconosciuto dall'Autorità/Ente preposto; • CR08 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 20.000,00 Euro. È stabilito un contributo massimo concedibile per beneficiario sull'operazione SRD12 pari a 50.000 €; • CR09 - Per l'Azione SRD12.1) al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni, per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la pubblicazione dell'invito a presentare domanda. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte; • CR10 - Per l'Azione SRD12.2) sono considerate ammissibili le operazioni avviate dal giorno successivo all'evento calamitoso, con le limitazioni stabilite dall'AdG competente nella procedura di attivazione, in relazione alla tipologia di evento; • CR11 – solo in comuni classificati ad alto o medio rischio incendio nel piano regionale AIB; interventi selvicolturali di prevenzione su superfici assoggettate a pianificazione forestale.
--	---

<p>TIPOLOGIA INTERVENTI PSP</p>	<p>L'intervento è volto a realizzare interventi utili e necessari per accrescere la protezione degli ecosistemi forestali nazionali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, nonché per intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto e ripristino dai rischi naturali e altre calamità ed eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico.</p> <p>Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Programmi forestali regionali, Piani Anti Incendio boschivo regionali, ecc.).</p> <p>L'intervento persegue, quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevenire i rischi di danni da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni); • Limitare i fenomeni di innesco di dissesto idrogeologico, incendi, fitopatie e attacchi di organismi nocivi; • Ripristinare le aree colpite e danneggiate da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni); • Migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici; • Migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico; • Mantenere ed evitare la perdita di una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le funzioni microclimatiche dei popolamenti forestali, la resilienza al cambiamento climatico e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico. <p>Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un contributo a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti per realizzare le seguenti azioni di interesse nazionale:</p> <p><u>SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste</u></p> <p>Investimenti volti a realizzare interventi di prevenzione, indispensabili a garantire il mantenimento in salute del patrimonio forestale nazionale e la sua salvaguardia da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie.</p> <p>L'Azione è quindi volta a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi selvicolturali di prevenzione volti a migliorare la resistenza, resilienza e l'adattamento al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, garantire la conservazione ambientale degli ecosistemi, nonché la salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico, con particolare riferimento alle selve castanili; • Interventi di gestione, quali diversificazione dei soprassuoli forestali, ripuliture (ricorrendo anche al pascolo di bestiame) del sottobosco, nei viali parafuoco o tagliafuoco e fasce antincendio, nelle aree di interfaccia, nelle aree ricolonizzate da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva in fase di successione ecologica e nel reticolo idrografico, ecc.; • Miglioramento, adeguamento e realizzazione di opere, viabilità forestale e silvo-pastorale e infrastrutture al servizio del bosco funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie; • Miglioramento e adeguamento dei beni immobili, mezzi e attrezzature necessarie al monitoraggio e rilevamento dei pericoli naturali e funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie; • Interventi per realizzare e migliorare le opere di consolidamento, sistemazione e regimazione del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale; • Interventi per realizzare sistemazioni di versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale; • Realizzare trattamenti e interventi protettivi contro pericoli naturali di origine biotica, di prevenzione e lotta fitosanitaria; • Redazione di piani o programmi di dettaglio per la programmazione degli interventi Anti Incendio Boschivo (AIB), di prevenzione e lotta ai disturbi naturali biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico. <p><u>SRD12.2) Ripristino del potenziale forestale danneggiato</u></p> <p>Investimenti volti a realizzare interventi per il ripristino e/o recupero ecologico e funzionale degli ecosistemi forestali colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie.</p> <p>L'intervento è quindi volto a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi selvicolturali per la messa in sicurezza delle aree colpite e danneggiate da calamità, eliminando ogni potenziale rischio all'incolumità pubblica e alle infrastrutture, compresi gli interventi di
--	---

	<p>taglio, allestimento ed esbosco del materiale legnoso danneggiato o distrutto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi di gestione volti alla ricostituzione e/o restauro del potenziale ecologico forestale danneggiato o distrutto, favorendo la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, ripristinando la copertura forestale; • Interventi di ripristino delle opere idrauliche di deflusso, delle sistemazioni e regimazioni del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali colpite e danneggiate da calamità, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale; • Interventi per il ripristino e messa in sicurezza dei versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e dissesto idrogeologico, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale; • Interventi di ripristino della viabilità forestale e silvo-pastorale, opere, infrastrutture e strutture al servizio del bosco distrutte o danneggiate da calamità. <p>Le Regioni e P.A. possono concentrare l'intervento su una o più delle azioni di interesse nazionali riconoscendo un sostegno diretto alla realizzazione di investimenti di prevenzione e/o ripristino, in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze locali, prevedendo specificità attuative in ragione delle diverse caratteristiche ecologiche e condizioni pedoclimatiche e tecniche, e necessari per il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali e nello specifico le finalità del presente intervento.</p>
<p>AZIONI SSL</p>	<p>È necessario accrescere la protezione degli ecosistemi forestali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste, nonché intensificare i servizi di sorveglianza, prevenzione, contrasto e ripristino dai rischi naturali, valorizzare le selve castanili.</p> <p>L'obiettivo è una migliore gestione del bosco, recupero di superfici danneggiate dal bostrico, mantenimento dei SE connessi al bosco, recupero dei castagneti.</p> <p>Gli ambiti territoriali che manifestano maggiori difficoltà sono i prati-pascoli e i boschi. I primi soffrono dell'abbandono da parte di agricoltori e allevatori, nonché dell'avanzare di specie infestanti e i secondi di una difficile gestione della risorsa a causa di una mancata gestione continuativa e ordinaria. Anche i sistemi umidi connessi ad entrambe le risorse sono in difficoltà per via di mancanza di manutenzione ordinaria del patrimonio naturale e a causa dei cambiamenti climatici.</p> <p>Il patrimonio naturale è fornitore di Servizi Ecosistemici che forniscono alla collettività un'ampia gamma di beni e servizi e se associati a uno strumento di mercato, come il PES (Pagamento per i Servizi Ecosistemici) possono rappresentare un meccanismo per regolare positivamente l'utilizzo delle risorse naturali e contribuire allo stesso tempo allo sviluppo dell'economia locale.</p> <p>Il GAL intende favorire l'attivazione di progettualità che incrementino i flussi di servizi ecosistemici, finanziando interventi di ripristino e recupero del patrimonio boschivo per attivare poi almeno due smart village, attraverso l'intervento SRG07, che possano strutturare uno o più PES connessi al turismo che supportino la gestione del territorio.</p> <p>L'intervento SRD12 è caratterizzato da un punteggio premiante per i membri dei partenariati candidati all'intervento SRG07, che si impegneranno a definire strumenti di gestione delle risorse naturali recuperate e tutelate.</p>

<p>PRINCIPI DI SELEZIONE</p>	<p>Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, devono essere stabiliti punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.</p> <p>Al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento, in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, possono essere riconosciuti i seguenti Principi di selezione da cui discendono i criteri di selezione:</p>
-------------------------------------	--

	MACROCRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
	Finalità specifiche dell'intervento.	37
	Caratteristiche territoriali, ad esempio: zona svantaggiata, zona non svantaggiata, Aree Interne.	10
	Caratteristiche del soggetto richiedente	20
	Dimensione economica dell'intervento	5
	Collegamento ad altri interventi del Piano e/o Partecipazione a progetti integrati (come l'intervento SRG07 esplicitato in "azioni SSL")	20
	Localizzazione delle aziende beneficiarie	3
	Specie prioritarie di cui alla Direttiva habitat	5
		100

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> • C01 Proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale; • C02 Altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione di investimenti anche a titolarità regionale;
MODALITÀ DI ATTUAZIONE	Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023).
AMMISSIBILITÀ BENEFICIARI	<p>Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti beneficiari devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.</p> <p>Ai sensi del Decreto interministeriale Mipaaf/Mite n. 485148 del 30 settembre 2022, attuativo dell'art. 154, comma 3 bis del d.lgs. 152/2006, gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi infrastrutturali irrigui se, al momento della presentazione della domanda, sono adempienti (come riscontrabile anche dal campo "adempienza SIGRIAN volumi" della banca dati DANIA) con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche) come previsti dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e dai successivi regolamenti regionali di recepimento.</p>
IMPEGNI	<ul style="list-style-type: none"> • IM01 Realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal "Piano di investimento" approvato con l'atto di concessione dall'AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; • IM02 Non cambiare per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti; • IM03 Non cambiarne la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati riportati nel bando.
OBBLIGHI	<ul style="list-style-type: none"> • Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione n. 2022/129.

	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.
AMMISSIBILITA' DELLE SPESE	<p>PRINCIPI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA</p> <p>SP02 – Sulla base delle proprie caratteristiche ed esigenze territoriali e socioeconomiche le Regioni e P.A individuano le specie autoctone più adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell'area per garantire la biodiversità, la resilienza ai cambiamenti climatici e ai disturbi naturali e utilizzabili per gli investimenti previsti nell'ambito del presente intervento. È escluso l'uso di specie esotiche invasive riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list regionali;</p> <p>SP03 - Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1.1 del presente Piano.</p> <p>VIGENZA TEMPORALE DELLE SPESE</p> <p>SP04 - Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano, e nello specifico dell'intervento.</p> <p>SP05 – Per l'Azione SRD.12.1) e per l'Azione SRD.12.2) sono ammissibili, se previsti dal "Piano di investimento" anche i successivi costi di manutenzione dell'area interessata dagli interventi e che non sono coperti dai relativi impegni agroambientali-climatici di cui all'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115.</p> <p>CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI:</p> <p>SP06 - Oltre a quanto riportato al capitolo 4.7.3. sezione 1.2 del presente Piano, le Regioni e P.A riconoscono per questo intervento adottano anche le seguenti specifiche e possono prevedere ulteriori restrizioni in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, in linea con le disposizioni già definite.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, semente per idrosemina scarpate, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione • Spese di acquisto di nuovi mezzi e attrezzature funzionali alla prevenzione e ripristino dei danni dell'incendio boschivo e altri pericoli naturali • Spese di materiali, attrezzature, manodopera e servizi necessari alle operazioni di monitoraggio, prevenzione e ripristino delle superfici • Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici • Spese per realizzazione, adeguamento e ripristino delle opere di ingegneria naturalistica e viabilità forestale e silvo-pastorale, delle sistemazioni idraulico forestale, di versanti, del reticolo idraulico, di vasche e laghetti AIB • Spese per la redazione di Piani e programmi di prevenzione e intervento <p>AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR</p> <p>Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del PSP eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a</p>

	<p>quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.</p> <p>1.1) Principi generali Le spese per essere ammissibili devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre; • Pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa; • Congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa; • Necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. <p>I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.</p> <p>1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese Sono ammissibili al sostegno:</p> <p>a)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente; 2. Le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; 3. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029. <p>Il punto a) non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN; • Alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità; • Alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader. <p>1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021) Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario; 2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera; 3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1 e 2; 4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali. <p>Con riferimento agli investimenti, le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture; 2. I costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
--	---

	<p>3. All'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.</p> <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spese di funzionamento; 2. Spese di personale; 3. Spese di formazione e consulenza; 4. Spese di pubbliche relazioni; 5. Spese finanziarie; 6. Spese di rete; 7. Spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3. <p>1.5) Ammissibilità di Studi e Piani Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso. Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante; 2. Nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale). <p>1.6) Contributi in natura I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali. In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti; 2. Il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente; 3. Il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi; 4. Non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del PSP; 5. Il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile
--	--

	<p>alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.</p> <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA).</p> <p>L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.</p> <p>L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto; • Quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale; • Quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. <p>SPESE NON AMMISSIBILI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO (ART. 73 E 74 DEL REG. UE 2021/2115) Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Acquisto di diritti di produzione agricola; b. Acquisto di diritti all'aiuto; c. Acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante; d. Acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare
--	--

	<p>le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;</p> <p>e. Interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;</p> <p>f. Investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;</p> <p>g. Investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;</p> <p>h. Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;</p> <p>i. Spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27;</p> <p>j. Spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento.</p> <p>Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.</p> <p>Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27.</p> <p>Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>Un'azione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio di competenza del Lago di Como GAL.</p>
--	--

<p>CUMULABILITA' DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO</p>	<p>SP07 CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO</p> <p>1.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea</p> <p>Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione Europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del Piano strategico della PAC 23-27 e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea; 2. Nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115; 3. Tuttavia, nei casi di cui al punto 1 non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno
--	---

	<p>da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.</p> <p>1.2) Strumenti nazionali</p> <p>Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>
EROGAZIONE DI ANTICIPI	<p>È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP.</p> <p>La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento.</p> <p>L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p> <p>Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p>
TIPO DI SOSTEGNO	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
ALIQUOTA DEL SOSTEGNO	Il contributo di questo intervento può essere concesso fino al 100% della spesa ammessa a finanziamento (nel bando è necessario indicare l'aliquota precisa in relazione all'azione che si intende finanziare tenendo conto della normativa sugli aiuti di stato e delle procedure ad evidenza pubblica).

Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

IMPORTO DEL SOSTEGNO	Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale	Contributo FEASR			
	€ 350.000	€ 350.000	€ 142.450			
CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO						
Importi contributo pubblico di spesa prevista in relazione al bando						
2024	2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
€ 0	€ 0	€ 0	€ 350.000	€ 0	€ 0	€ 0

INDICATORI	Nome indicatore	U. m.	Valore atteso al 2025
INDICATORI DI RISULTATO	Spesa pubblica totale	€	350.000
	Investimenti totali	€	350.000
	O.23 - Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole	n°	4
INDICATORI DI RISULTATO	R.39 - Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC	n°	1
Indicatori ambientali*	Superfici che beneficiano di sostegno per imboschimento e ripristino mediante agroforestazione	Ha	28
	Interventi atti a migliorare la gestione di prevenzione dei danni alle foreste	%	50

Allegato A**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679**

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Piano strategico della PAC (PSP).	<p>Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003;</p> <p>REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli;
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;
- Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpд@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023

CODICE INTERVENTO	LAGO DI COMO S.M.A.R.T. – SRE04
NOME INTERVENTO	Start up non agricole
TIPO INTERVENTO	INSTAL (75) - Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC	<ul style="list-style-type: none"> • SO7 - Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali; • SO8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.
INDICATORI DI RISULTATO	<ul style="list-style-type: none"> • R.37 - Nuovi posti di lavoro finanziati nell'ambito dei progetti della PAC
CRITERI	<ul style="list-style-type: none"> • CR01 - Persone fisiche; • CR02 - Microimprese o piccole imprese; • CR03 - Aggregazioni di persone fisiche e/o microimprese o piccole imprese; • CR04 - In caso di sostegno fornito attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali si applicano i medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari come riportati nei punti da CR01 a CR03; • CR05 - Può essere sostenuto l'avvio di nuove imprese in tutti i settori produttivi e di servizio per la realizzazione di attività e servizi per: <ul style="list-style-type: none"> a) Popolazione e target con esigenze specifiche (es. socioassistenziali, educativi, ricreativi, culturali, di mediazione, coworking, mobilità; ecc); b) Commercializzazione, la promozione, la comunicazione e IT; c) Attività artigianali, manifatturiere; d) Turismo rurale, ristorazione, ricettività, accoglienza, offerta ricreativa-culturale; e) Valorizzazione di beni culturali e ambientali; f) Ambiente, economia circolare e bioeconomia; g) Produzione di energia da fonti rinnovabili e razionalizzazione dell'uso di energia; h) Trasformazione e commercializzazione di prodotti, compresa la realizzazione di punti vendita; • CR06 - La domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività extra agricola; • CR07 - Il piano aziendale deve inquadrare la situazione di partenza dell'insediamento, l'idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere.

TIPOLOGIA INTERVENTI PSP	<p>L'intervento prevede un sostegno, anche in combinazione con gli strumenti finanziari, per l'avviamento (start-up), di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali, connesse alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.</p> <p>La finalità dell'intervento è quella di rivitalizzare, rafforzare e diversificare le economie rurali attraverso la creazione di nuove attività extra agricole, che hanno come oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi all'interno dell'economia rurale, al fine di contrastare lo spopolamento, contribuire allo sviluppo occupazionale e sostenere il ruolo della micro imprenditoria e della piccola impresa nel rafforzamento del</p>
---------------------------------	---

	<p>tessuto economico e sociale delle aree rurali, in coerenza con le strategie locali di tipo partecipativo.</p> <p>Pertanto, l'intervento contribuisce ad attirare i giovani e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali, a promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile.</p>
AZIONI SSL	<p>Gli ambiti territoriali che manifestano maggiori difficoltà sono i prati-pascoli e i boschi. I primi soffrono dell'abbandono da parte di agricoltori e allevatori, nonché dell'avanzare di specie infestanti e i secondi di una difficile gestione della risorsa a causa di una mancata gestione continuativa e ordinaria. Anche i sistemi umidi connessi ad entrambe le risorse sono in difficoltà per via di mancanza di manutenzione ordinaria del patrimonio naturale e a causa dei cambiamenti climatici.</p> <p>Il patrimonio naturale è fornitore di Servizi Ecosistemici che forniscono alla collettività un'ampia gamma di beni e servizi e se associati a uno strumento di mercato, come il PES (Pagamento per i Servizi Ecosistemici) possono rappresentare un meccanismo per regolare positivamente l'utilizzo delle risorse naturali e contribuire allo stesso tempo allo sviluppo dell'economia locale.</p> <p>Il GAL intende favorire l'attivazione di progettualità che incrementino i flussi di servizi ecosistemici per attivare poi almeno due smart village, attraverso l'intervento SRG07, che possano strutturare uno o più PES connessi al turismo che supportino la gestione del territorio.</p> <p>Occorre però trovare un modello di gestione integrata e individuare uno o più soggetti in grado di gestire il funzionamento dei PES. Una o più start-up finanziate nell'ambito dell'intervento SRE04 potrebbe consentire una concreta applicazione dei risultati dell'intervento SRG07.</p> <p>L'intervento SRE04 prevede di attribuire priorità ai temi ambientali e al mondo digitale.</p> <p>Sono attesi benefici economici e sociali, contribuendo alla creazione di una comunità imprenditoriale più forte e competitiva. Tra gli effetti attesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo di nuove idee e innovazioni; • Stimolo all'imprenditorialità giovanile; • Creazione di nuovi posti di lavoro nell'ambito del tessuto locale; • Diversificazione dell'economia locale, riducendo la dipendenza da specifici settori o imprese; • Impatto sociale e ambientale positivo, contribuendo a migliorare la qualità della vita nella comunità locale. • <p>L'intervento SRD04 è caratterizzato da un punteggio premiante per caratterizzazione derivata dall'intervento SRG07.</p>
PRINCIPI DI SELEZIONE	<p>L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dai GAL, ciascuno per il proprio ambito di competenza territoriale ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2021/1060.</p> <p>I criteri dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.</p>

	MACROCRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
	Settori produttivi e di servizio oggetto di intervento – attività connesse alla creazione di Servizi Ecosistemici	20
	Localizzazione dell'insediamento (ad es. aree rurali, aree svantaggiate, aree non svantaggiate, ecc.)	5
	Accesso combinato ad altri interventi dello sviluppo rurale o finanziati da altri fondi	10
	Qualità del soggetto richiedente (ad es. donne, beneficiari più giovani, condizione di sottooccupazione/disoccupazione, formazione o competenze, ecc.)	25
	Contenuti del piano aziendale (tipologie di spese, ad esempio qualità del progetto, livello di innovazione, introduzione di prodotti e servizi che promuovono la gestione del patrimonio naturale in chiave turistica, caratterizzazione legate all'intervento SRG07, ecc.)	40

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche; • Microimprese o piccole imprese; • Aggregazioni di persone fisiche e/o microimprese o piccole imprese.
CRITERI DI AMMISSIBILITA'	<p>Può essere sostenuto l'avvio di nuove imprese in tutti i settori produttivi e di servizio per la realizzazione di attività e servizi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popolazione e target con esigenze specifiche (es. socioassistenziali, educativi, ricreativi, culturali, di mediazione, coworking, mobilità; ecc); • Commercializzazione, la promozione, la comunicazione e IT; • Attività artigianali, manifatturiere; • Turismo rurale, ristorazione, ricettività, accoglienza, offerta ricreativa-culturale; • Valorizzazione di beni culturali e ambientali; • Ambiente, economia circolare e bioeconomia; • Produzione di energia da fonti rinnovabili e razionalizzazione dell'uso di energia; • Trasformazione e commercializzazione di prodotti, compresa la realizzazione di punti vendita. <p>La domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un piano aziendale per Lo sviluppo dell'attività extra agricola.</p> <p>Il piano aziendale deve inquadrare la situazione di partenza dell'insediamento, l'idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe</p>

	essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere.
IMPEGNI	<ul style="list-style-type: none"> • IM01: I beneficiari sono obbligati a rendere effettivo l'insediamento e ad avviare e completare le attività previste dal piano secondo i tempi e le modalità definite da ciascuna Regione e Provincia autonoma e nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale LEADER. Termini stabiliti da Regione Lombardia: <ul style="list-style-type: none"> - Tempi entro i quali rendere effettivo l'insediamento: 6 mesi dalla data di concessione del contributo; - Tempi entro i quali avviare le attività previste dal piano: 6 mesi dalla data di concessione del contributo; - Tempi entro i quali completare le attività previste dal piano: 24 mesi dalla data di insediamento; • IM02: Condurre l'azienda per un periodo minimo di tempo definito da ciascuna Regione e provincia autonoma e nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale LEADER. Termini stabiliti da Regione Lombardia: <ul style="list-style-type: none"> - Periodo minimo durante il quale condurre l'azienda: 5 anni dalla erogazione del saldo.
AMMISSIBILITA' DELLE SPESE	<p>AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR</p> <p>Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del PSP eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.</p> <p>1.1) Principi generali</p> <p>Le spese per essere ammissibili devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre; • Pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa; • Congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa; • Necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. <p>I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.</p> <p>1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese</p> <p>Sono ammissibili al sostegno:</p> <p>a)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente; 2. Le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; 3. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai

	<p>beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.</p> <p>Il punto a) non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN; • Alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità; • Alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader. <p>1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021) Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario; 2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera; 3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1 e 2; 4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali. <p>Con riferimento agli investimenti. le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture; 2. I costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione; 3. All'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche. <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spese di funzionamento; 2. Spese di personale; 3. Spese di formazione e consulenza; 4. Spese di pubbliche relazioni; 5. Spese finanziarie; 6. Spese di rete; 7. Spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3. <p>1.5) Ammissibilità di Studi e Piani Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.</p>
--	---

	<p>Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante; 2. Nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale). <p>1.6) Contributi in natura</p> <p>I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali. In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti; 2. Il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente; 3. Il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi; 4. Non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del PSP; 5. Il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura. <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse</p> <p>Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA).</p> <p>È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.</p> <p>L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.</p> <p>L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto; • Quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera
--	--

e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;

- Quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

SPESE NON AMMISSIBILI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO (ART. 73 E 74 DEL REG. UE 2021/2115)

Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a. Acquisto di diritti di produzione agricola;
- b. Acquisto di diritti all'aiuto;
- c. Acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- d. Acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- e. Interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- f. Investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- g. Investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
- h. Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- i. Spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27;
- j. Spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento.

Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate

	<p>nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del Piano Strategico della PAC 23-27.</p> <p>Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>Un'azione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio di competenza del Lago di Como GAL.</p> <p><u>Spese ammissibili:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, semente per idrosemina scarpate, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione • Spese di acquisto di nuovi mezzi e attrezzature funzionali alla prevenzione e ripristino dei danni dell'incendio boschivo e altri pericoli naturali • Spese di materiali, attrezzature, manodopera e servizi necessari alle operazioni di monitoraggio, prevenzione e ripristino delle superfici • Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici • Spese per realizzazione, adeguamento e ripristino delle opere di ingegneria naturalistica e viabilità forestale e silvo-pastorale, delle sistemazioni idraulico forestale, di versanti, del reticolo idraulico, di vasche e laghetti AIB <p>Spese per la redazione di Piani e programmi di prevenzione e intervento</p>
--	---

<p>CUMULABILITA' DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO</p>	<p>CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO</p> <p>1.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea</p> <p>Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione Europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del Piano strategico della PAC 23-27 e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea; 2. Nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115; 3. Tuttavia, nei casi di cui al punto 2 non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC. <p>1.2) Strumenti nazionali</p> <p>Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di</p>
--	---

	aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.
EROGAZIONE DI ANTICIPI	<p>È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP.</p> <p>La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento.</p> <p>L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p> <p>Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p>
TIPO DEL SOSTEGNO	<p>Il sostegno è previsto sotto forma di importo forfetario in conto capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30.000 euro per aree svantaggiate - 20.000 euro aree non svantaggiate

Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

IMPORTO DEL SOSTEGNO	Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale	Contributo FEASR (40,70%)
	€ 60.000	€ 60.000	€ 24.420

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO

Importi contributo pubblico di spesa prevista in relazione al bando

2024		2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	2° semestre
0 €	0 €	0 €	€ 60.000	0 €	0 €	0 €	0 €

INDICATORI	Nome indicatore	U. m.	Valore atteso al 2026
	INDICATORI DI OUTPUT		
	Spesa pubblica totale	€	60.000
	Investimenti totali	€	60.000
	O.26 Numero di nuovi soggetti che ricevono un sostegno all'insediamento (diversi dai giovani agricoltori che beneficiano del contributo SRE01)	n°	2

SRE04 -start up non agricole

	Indicatori SSL	R.37 Nuovi posti di lavoro finanziati nell'ambito dei progetti della PAC	n°	2
	Indicatori ambientali*	Numero attività connessi a temi ambientali o bioeconomia	n°	1
		Start-up finanziate per tematica ambientale (economia circolare, bioeconomia, rinnovabili, efficientamento energetico, beni culturali e ambientali)	n°	1
		Project manager in possesso della certificazione GPM-b™	n°	0
		Startup che valorizzino la sostenibilità ambientale e paesaggistica	n°	1

Allegato A

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Piano strategico della PAC (PSP).	<p>Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003;</p> <p>REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli;
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;
- Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpdp@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023

CODICE INTERVENTO	LAGO DI COMO S.M.A.R.T. – SRG07
NOME INTERVENTO	Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart village
TIPO INTERVENTO	COOP (77) – Cooperazione

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC	SO8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.
INDICATORI DI RISULTATO	R.40 Numero di strategie "Piccoli comuni intelligenti" sovvenzionate
CRITERI	<p>CR1 - Essere presentata con un piano di attività in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi che si prevede di realizzare, cronoprogramma delle attività e relativi importi previsti (piano finanziario);</p> <p>CR2 - Riferirsi ad un ambito di cooperazione;</p> <p>CR3 - Prevedere l'avvio di nuove attività così come stabilito dall' art. 77, Par. 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;</p> <p>CR4 - prevedere il sostegno alle attività di gestione e animazione del progetto e dei relativi partenariati;</p> <p>CR5 - L'intervento sostiene nuove forme di cooperazione ma anche forme di cooperazione già esistenti qualora avvino una nuova attività come da art. 77, Par. 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;</p> <p>CR6 - Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti/entità ed essere rappresentati da un soggetto capofila e/o rappresentante legale che si configura come responsabile amministrativo e finanziario e coordinatore delle strategie/progetti di cooperazione;</p> <p>CR7 - I partenariati e le forme di cooperazione non devono coinvolgere esclusivamente organismi di ricerca.</p>

TIPOLOGIA INTERVENTI PSP	<p>L'intervento sostiene la preparazione e l'attuazione di progetti integrati e strategie smart village intesi come progetti di cooperazione articolati in una o più operazioni, condivisi da parte di gruppi di beneficiari pubblici e/o privati, relativi a specifici settori/ambiti per favorire in tutte le aree rurali l'uso di soluzioni innovative, mettendo in atto anche eventuali soluzioni possibili offerte dalle tecnologie digitali e dalla multifunzionalità agricola e forestale, capaci di: generare ricadute positive economiche, sociali e ambientali; contrastare fenomeni di spopolamento e abbandono; rafforzare le relazioni e scambi fra le zone rurali e/o con quelle urbane.</p> <p>In particolare, nelle aree più bisognose, di dimensione limitata (comuni/aggregazioni di comuni), l'intervento assume rilevanza per sostenere l'attivazione di comunità di attori al fine di favorire: approcci innovativi (organizzativi, di processo, prodotto, sociale); la creazione di economie di scala; sviluppare l'economia circolare e inclusiva in vari settori (produttivi, turistici, ambientali, socio-culturali); migliorare la qualità della vita a livello locale e potenziare i servizi alla popolazione.</p> <p>Questo intervento può trarre vantaggio e nel contempo rafforzare, completare, consolidare l'azione promossa a livello territoriale attraverso altri interventi della PAC (es. Leader) e altri programmi sostenuti dai fondi UE, altri strumenti legislativi nazionali/regionali (es. Comunità e Distretti del cibo, turistici e produttivi nelle loro diverse declinazioni). Perciò, le strategie/progetti di cooperazione dovrebbero considerare anche le altre politiche attive sul territorio di competenza per favorire le complementarità e sinergie con esse, al fine di massimizzare l'impatto degli interventi proposti. Per questa eventualità, le singole Autorità di gestione competenti definiranno, se del caso, procedure</p>
---------------------------------	--

	<p>atte a garantire demarcazione e complementarità tra le operazioni da sostenere.</p> <p>In particolare, l'intervento sostiene la preparazione e l'attuazione di strategie/progetti di cooperazione afferenti ad uno o più ambiti di seguito descritti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali - Finalizzata a: valorizzare le filiere produttive locali (agricole, forestali, ecc.); organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse; rafforzare i mercati locali (agricoltura sostenuta dalla comunità, reti produttori-consumatori, forme associative e accordi con catene distributive/ristorazione/farmer's market ecc.); incrementare processi di economia circolare e di riduzione degli sprechi; promuovere il consumo consapevole e la sicurezza alimentare; favorire la vendita diretta; promuovere accordi di foresta e di filiere locali bosco-legno che possono comprendere proprietari e gestori forestali e imprese di utilizzazione e trasformazione del legno, al fine di rafforzare i mercati locali; incentivare la costituzione di filiere locali per gestire le biomasse aziendali/agricole/forestali, nonché l'eventuale trattamento e il loro utilizzo a fini energetici e per lo sviluppo della bioeconomia; • Cooperazione per il turismo rurale - Finalizzata a: creare e/o organizzare le funzioni turistiche delle zone rurali (itinerari/vie ciclopedonali; riqualificazione degli spazi, tutela del paesaggio, nuovi sistemi di mobilità, ecc.); incrementare la sostenibilità ambientale dell'offerta turistica (gestione dei rifiuti, riduzione sprechi, adozione tecnologie di eco-building, valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio; mobilità sostenibile ecc.); rafforzare l'accessibilità (strutture e servizi per persone con bisogni speciali ecc.); migliorare il posizionamento sul mercato (certificazioni, piani di promozione, sistemi integrati, ecc.); incrementare le connessioni con le risorse agricole e forestali (reti di imprese agricole e forestali multifunzionali, valorizzazione di beni pubblici e/o privati forestali, ecc.); sensibilizzare gli utenti (campagne e informazione sulla fruizione sostenibile, ecc.); • Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica - Finalizzata a: creare/migliorare servizi e attività per la popolazione locale e target con esigenze specifiche (culturali, didattiche e ricreative, sociali, assistenziali anche attraverso l'agricoltura sociale a favore di soggetti svantaggiati, ecc.) e per l'inserimento occupazionale (servizi per le imprese, attività di mediazione, orientamento e informazione; percorsi di avvicinamento a contesti occupazionali in aziende o attività imprenditoriali, agricoltura sociale, attività educative e azioni di sensibilizzazione; recupero di spazi per il coworking, laboratori collettivi, mobilità, ecc.); • Cooperazione per la sostenibilità ambientale - Finalizzata a: favorire l'aggregazione fra aziende agricole e/o forestali, enti e attori locali impegnati nella gestione delle risorse ambientali a livello locale, aggregazioni tra i proprietari e conduttori di terreni forestali; realizzare progetti collettivi a finalità ambientale (ad esempio, volti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, utilizzare in maniera efficiente le risorse idriche, preservare la biodiversità agraria e naturalistica); predisporre e aggiornare i Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000/zone ad alto valore naturalistico, delle aree protette nazionali/regionali; predisporre/aggiornare i Piani di gestione delle superfici forestali pubbliche/private e la loro integrazione con altri strumenti di pianificazione territoriale.
AZIONI SSL	<p>Il problema della gestione del patrimonio naturale è tangibile sia nella proprietà pubblica che in quella privata. Tuttavia questo patrimonio, formato in quest'area soprattutto da alpeggi, boschi e corpi d'acqua, fornisce alla collettività – non solo quella residente - un'ampia gamma di Servizi Ecosistemici.</p> <p>La mancanza di un riconoscimento dei benefici apportati da tali servizi da parte della comunità tutta genera un pericoloso spazio vuoto sul piano della</p>

	<p>governance, con l'effetto di favorire uno sviluppo squilibrato del territorio a danno della comunità che lo popola.</p> <p>Il patrimonio naturale è fornitore di Servizi Ecosistemici che forniscono alla collettività un'ampia gamma di beni e servizi e se associati a uno strumento di mercato, come il PES (Pagamento per i Servizi Ecosistemici) possono rappresentare un meccanismo per regolare positivamente l'utilizzo delle risorse naturali e contribuire allo stesso tempo allo sviluppo dell'economia locale.</p> <p>Il GAL intende favorire l'attivazione di progettualità che incrementino i flussi di servizi ecosistemici, finanziando almeno due smart village, attraverso l'intervento SRG07, che possano strutturare uno o più PES connessi al turismo che supportino la gestione del territorio.</p> <p>Con questo intervento si ritiene che si possa trovare un sistema di governance strutturato che risolva il problema della manutenzione ordinaria delle risorse. Questo intervento potrebbe anche attivare azioni che aumentino le sinergie tra agricoltori, gestori del territorio e comparto del turismo, perché lavorino alla creazione di proposte coordinate di visita esperienziale degli alpeggi e dei boschi con degustazioni, visite didattiche e percorsi fruibili anche da soggetti con bisogni più specifici.</p> <p>L'intervento SRG07 è supportato nella sua realizzazione degli interventi SRD04, SRD07, SRD09, SRD12 e SRE04.</p>
--	---

CRITERI DI SELEZIONE	<p>L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) 2115/2021.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">MACROCRITERI</th> <th style="text-align: right;">PUNTEGGIO MASSIMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">I. Composizione e caratteristiche del partenariato (ad es.: numero di soggetti coinvolti, pertinenza dei soggetti coinvolti con l'ambito di cooperazione scelto e con la proposta progettuale, adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità di ciascun componente)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">40</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">II. Caratteristiche della Strategia/Progetto (ad es. capacità della strategia/progetto di cooperazione di favorire l'innovazione di processo, prodotto, organizzativa e sociale; rilevanza verso target e finalità specifiche; ricadute sul territorio; integrazione con altri interventi della PAC e/o altri programmi sostenuti dai fondi UE e/o altri strumenti legislativi nazionali/regionali/provinciali)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">40</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">III. Territorializzazione (es. aree con elevati tassi di disoccupazione, a rischio di spopolamento, con elevato rischio ambientale, con carenza di servizi, ecc.)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">20</td> </tr> </tbody> </table>	MACROCRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	I. Composizione e caratteristiche del partenariato (ad es.: numero di soggetti coinvolti, pertinenza dei soggetti coinvolti con l'ambito di cooperazione scelto e con la proposta progettuale, adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità di ciascun componente)	40	II. Caratteristiche della Strategia/Progetto (ad es. capacità della strategia/progetto di cooperazione di favorire l'innovazione di processo, prodotto, organizzativa e sociale; rilevanza verso target e finalità specifiche; ricadute sul territorio; integrazione con altri interventi della PAC e/o altri programmi sostenuti dai fondi UE e/o altri strumenti legislativi nazionali/regionali/provinciali)	40	III. Territorializzazione (es. aree con elevati tassi di disoccupazione, a rischio di spopolamento, con elevato rischio ambientale, con carenza di servizi, ecc.)	20
MACROCRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO								
I. Composizione e caratteristiche del partenariato (ad es.: numero di soggetti coinvolti, pertinenza dei soggetti coinvolti con l'ambito di cooperazione scelto e con la proposta progettuale, adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità di ciascun componente)	40								
II. Caratteristiche della Strategia/Progetto (ad es. capacità della strategia/progetto di cooperazione di favorire l'innovazione di processo, prodotto, organizzativa e sociale; rilevanza verso target e finalità specifiche; ricadute sul territorio; integrazione con altri interventi della PAC e/o altri programmi sostenuti dai fondi UE e/o altri strumenti legislativi nazionali/regionali/provinciali)	40								
III. Territorializzazione (es. aree con elevati tassi di disoccupazione, a rischio di spopolamento, con elevato rischio ambientale, con carenza di servizi, ecc.)	20								

BENEFICIARI	<p>I beneficiari, individuati dal bando, in relazione a fabbisogni specifici e ai diversi ambiti di cooperazione, devono configurarsi come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partenariati pubblico e/o privati di nuova costituzione che individuano un capofila; • Partenariati pubblico e/o privati già costituiti e con forma giuridica riconosciuta che individuano un capofila o un legale rappresentante.
--------------------	---

AMMISSIBILITÀ DEI BENEFICIARI	<p>CR5 – L'intervento sostiene nuove forme di cooperazione ma anche forme di cooperazione già esistenti qualora avviino una nuova attività come da art. 77, Par. 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;</p> <p>CR6 - Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti/entità ed essere rappresentati da un soggetto capofila e/o rappresentante legale che si configura come responsabile amministrativo e finanziario e coordinatore delle strategie/progetti di cooperazione;</p> <p>CR7 – I partenariati e le forme di cooperazione non devono coinvolgere esclusivamente organismi di ricerca.</p>
MODALITÀ DI ATTUAZIONE	Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023).
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI	<p>Ogni progetto di cooperazione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riferirsi ad un ambito di cooperazione; • Prevedere l'avvio di nuove attività; • Prevedere il sostegno alle attività di gestione e animazione del progetto e dei relativi partenariati.
IMPEGNI	<p>Il capofila e/o rappresentante legale del progetto dovrà garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il coordinamento amministrativo e finanziario del progetto; • Il monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del progetto; • L'elaborazione delle relazioni consuntive e previsionali sull'attuazione del progetto; • L'animazione, comunicazione, informazione e aggiornamento ai partner di progetto; • La divulgazione e informazione sul progetto, sulle attività realizzate e i risultati conseguiti.
OBBLIGHI	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

SPESE AMMISSIBILI	<p>SP1 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, la data iniziale di ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno da parte degli stessi o, alternativamente, dalla data di approvazione della stessa da parte delle Autorità di Gestione competenti. Fanno eccezione le spese generali preparatorie, finalizzate alla progettazione delle operazioni (inclusi gli studi di fattibilità) per le quali sono ammissibili spese effettuate fino a 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda. Il predetto termine di 12 mesi può essere esteso a 24 dalle Autorità di Gestione regionali e provinciali;</p> <p>SP2 - Costi per studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, acquisizione di consulenze specifiche, stesura di piani o di documenti equivalenti;</p> <p>SP3 - Costi diretti per investimenti materiali e immateriali connessi alle azioni del progetto (riconducibili alle tipologie di costo degli altri interventi del PSP o ad altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione che saranno definiti dalle Autorità di gestione regionali e provinciali);</p> <p>SP4 - costi di esercizio e amministrativi della cooperazione compresi i costi legali per la costituzione del partenariato;</p> <p>SP5 - Divulgazione di studi, di informazioni sulla progressione e i risultati del progetto, predisposizione di materiale informativo (anche digitale);</p> <p>SP6 - Costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;</p> <p>SP7 - Costi relativi all'attività di monitoraggio del progetto;</p> <p>SP8 - Costi delle attività promozionali.</p>
--------------------------	--

EROGAZIONE DI ANTICIPI	<p>È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso.</p> <p>È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari fino al 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del Piano Strategico della PAC 23-27, qui di seguito riportate.</p> <p>ANTICIPI PER GLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO E COOPERAZIONE (art. 73, 74 e 77 del Reg. (UE) n. 2021/2115)</p> <p>La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento. L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto. Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p>
TIPO DI SOSTEGNO	<p>Il sostegno può essere concesso come importo globale, a norma dell'articolo 77, per coprire i costi della cooperazione e i costi delle operazioni attuate che, se ricadenti nelle tipologie di spesa di altri interventi, dovranno essere conformi alle pertinenti norme e requisiti degli altri interventi di sviluppo rurale (di cui agli articoli 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77-Leader e 78 del Reg. 2115/2021) oppure coprire solo i costi di cooperazione e, per le operazioni attuate, utilizzare fondi provenienti da altri tipi di intervento per lo sviluppo rurale o da altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione che saranno definiti dai responsabili di intervento.</p> <p>Le condizioni di ammissibilità vengono individuate puntualmente dai responsabili di intervento in relazione a fabbisogni specifici e ai diversi ambiti di cooperazione e tenendo conto delle condizioni descritte.</p> <p>Condizioni di ammissibilità delle proposte progettuali:</p> <p>CR5 – L'intervento sostiene nuove forme di cooperazione ma anche forme di cooperazione già esistenti qualora avviino una nuova attività come da art. 77, Par. 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;</p> <p>CR6 - Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti/entità ed essere rappresentati da un soggetto capofila e/o rappresentante legale che si configura come responsabile amministrativo e finanziario e coordinatore delle strategie/progetti di cooperazione;</p> <p>CR7 – I partenariati e le forme di cooperazione non devono coinvolgere esclusivamente organismi di ricerca.</p>
ALIQUOTA DEL SOSTEGNO	<p>L'intensità di aiuto potrà essere fino al 100% salvo quanto previsto all'art. 77 comma 4 del Reg. 2115/2021 per cui le spese riconducibili ad altri interventi possono avere intensità di aiuto differenti</p>

Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI	<p>In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.</p>
-----------------------------------	--

IMPORTO DEL SOSTEGNO		Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale	Contributo FEASR			
		€ 167.500	€ 167.500	€ 68.172,5			
CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO							
Importi contributo pubblico di spesa prevista in relazione al bando							
2024		2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	0 €
0 €	€ 167.500	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
INDICATORI	Nome indicatore			U. m.	Valore atteso al 2025		
	INDICATORI DI OUTPUT						
	Spesa pubblica totale			€ 167.500	€ 167.500		
	Investimenti totali			€ 167.500	€ 167.500		
	O.23 Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sostenute (escluso il PEI - Partenariato europeo per l'innovazione - riportato in O.1)			n°	2		
	INDICATORI DI RISULTATO						
	R.40 Numero di strategie "Piccoli comuni intelligenti" sovvenzionate			n°	2		
	Indicatori ambientali*						
	Numero di strategia impostate sulla sostenibilità ambientale			n°	2		
	Soggetti aderenti al partenariato rappresentativi di interessi ambientali			n°	2		

Allegato A**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679**

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Piano strategico della PAC (PSP).	<p>Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003;</p> <p>REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli;
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;
- Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpc@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023

SRH03 – formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

CODICE INTERVENTO	LAGO DI COMO S.M.A.R.T. - SRH03
NOME INTERVENTO	Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali.
TIPO INTERVENTO	KNOW (78) - Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC	<ul style="list-style-type: none"> • XCO - Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.
INDICATORI DI RISULTATO	<ul style="list-style-type: none"> • R.1 - Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse; • R.2 - Numero di consulenti che ricevono un sostegno finalizzato all'inserimento in sistemi di conoscenza e in-novazione in campo agricolo (AKIS); • R.2B - Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC connessi con l'efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico.
CRITERI	<ul style="list-style-type: none"> • CR01 – I beneficiari devono essere accreditati secondo la normativa regionale vigente in materia di istruzione e formazione professionale. I soggetti non direttamente accreditati possono essere ammessi solo a seguito della costituzione di una partnership con uno o più soggetti accreditati per la formazione; • CR02 - Non sono ammesse attività formative comprese nei percorsi previsti dall'istruzione scolastica; • CR03 - Non sono ammissibili attività formative rivolte a destinatari che già aderiscono, per la stessa tematica, ad azioni previste dai programmi settoriali (OCM) o del Fondo Sociale Europeo; • CR04 – I fruitori della formazione devono avere la sede legale o almeno una sede operativa presso il territorio della Regione.

TIPOLOGIA INTERVENTI PSP	<p>L'intervento è finalizzato alla crescita delle competenze e capacità professionali degli addetti operanti a vario titolo nel settore agricolo, forestale e nei territori rurali.</p> <p>L'intervento sostiene la formazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti destinatari, anche in sinergia tra di loro, attraverso attività di gruppo e individuali quali corsi, visite aziendali, sessioni pratiche, scambi di esperienze professionali, coaching, tutoraggio, stage, ecc.</p> <p>Le attività suddette verteranno sulle tematiche connesse con gli obiettivi generali e specifici della PAC 2023-2027 avendo particolare attenzione ai più recenti risultati della ricerca e alle innovazioni.</p>
AZIONI SSL	<p>Finalità e descrizione generale con indicazione del settore rispetto al quale si vuole attivare il servizio di formazione (agricolo, forestale o attività extra agricola).</p> <p>Per poter sostenere il territorio e la Strategia è necessario provvedere all'attivazione di processi virtuosi di formazione funzionale alla qualificazione degli operatori, soprattutto con riferimento ai temi della transizione verde, ai SE e ai PES, rendendoli più competitivi e più consapevoli del valore delle risorse e dei servizi ecosistemici.</p>

	<p>L'intervento vuole sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento dell'offerta formativa sul territorio di riferimento; • Crescita delle competenze e capacità professionali degli addetti operanti a vario titolo nel settore agricolo, forestale e nei territori rurali; • Integrazione con gli altri Interventi dell'AKIS (SRH04, SRH05); • Acquisizione di competenze per l'attuazione dell'intervento interventi SRG07 - Smart Village.
--	--

MODALITA' DI ATTUAZIONE	<p>Per accedere al finanziamento, le attività dovranno essere organizzate in progetti che verranno selezionati tramite avvisi pubblici, procedure a evidenza pubblica o altre forme di affidamento.</p> <p>L'intervento può essere attivato anche all'interno di progetti integrati o di cooperazione.</p>								
PRINCIPI DI SELEZIONE	<p>Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale è stabilito un punteggio minimo di 30 punti.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">MACROCRITERI</th> <th style="text-align: right;">PUNTEGGIO MASSIMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Qualità del progetto formativo (ad esempio: destinatari finali della formazione con particolare riferimento delle categorie prioritarie – giovani agricoltori, donne, agricoltori in aree protette)</td> <td style="text-align: right;">50</td> </tr> <tr> <td>Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC (ad esempio: obiettivi prioritari individuati in strategia SO06 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi e SO08 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne in agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.)</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attivate (ad esempio attività di formazione in campo, innovazioni tecnologiche ed organizzative con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, diffusione di buone pratiche)</td> <td style="text-align: right;">40</td> </tr> </tbody> </table>	MACROCRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	Qualità del progetto formativo (ad esempio: destinatari finali della formazione con particolare riferimento delle categorie prioritarie – giovani agricoltori, donne, agricoltori in aree protette)	50	Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC (ad esempio: obiettivi prioritari individuati in strategia SO06 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi e SO08 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne in agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.)	10	Premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attivate (ad esempio attività di formazione in campo, innovazioni tecnologiche ed organizzative con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, diffusione di buone pratiche)	40
MACROCRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO								
Qualità del progetto formativo (ad esempio: destinatari finali della formazione con particolare riferimento delle categorie prioritarie – giovani agricoltori, donne, agricoltori in aree protette)	50								
Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC (ad esempio: obiettivi prioritari individuati in strategia SO06 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi e SO08 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne in agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.)	10								
Premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attivate (ad esempio attività di formazione in campo, innovazioni tecnologiche ed organizzative con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, diffusione di buone pratiche)	40								

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> • Enti di Formazione accreditati; • Soggetti prestatori di consulenza; • Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati; • Istituti tecnici superiori; • Istituti di istruzione tecnici e professionali; • Altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS; • Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house. <p>I soggetti di cui sopra beneficiano dell'aiuto presentando la richiesta in forma singola o associata.</p>
--------------------	--

SRH03 – formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> • CR01 – I beneficiari devono essere accreditati secondo la normativa regionale vigente in materia di istruzione e formazione professionale. I soggetti non direttamente accreditati possono essere ammessi solo a seguito della costituzione di una partnership con uno o più soggetti accreditati per la formazione;
AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • CR02 - Non sono ammesse attività formative comprese nei percorsi previsti dall'istruzione scolastica; • CR03 - Non sono ammissibili attività formative rivolte a destinatari che già aderiscono, per la stessa tematica, ad azioni previste dai programmi settoriali (OCM) o del Fondo Sociale Europeo; • CR04 - I fruitori della formazione devono avere la sede legale o almeno una sede operativa presso il territorio della Regione.
IMPEGNI	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e trasparenti; • Mantenimento dei requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell'operazione;
OBBLIGHI	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea. • Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti. • Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).

AMMISSIBILITA' DELLE SPESE	<p>Le condizioni di ammissibilità si applicano come previsto dalla sezione 4.7.3 paragrafo 1 del PSP e quelle di inammissibilità come alla sezione 4.7.1.</p> <p>Non sono finanziabili IVA e IRAP.</p>
CATEGORIE DI COSTI AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili a beneficiare del sostegno i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'intervento.</p>

TIPO DI SOSTEGNO	<p>L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.</p>
ALIQUOTA DEL SOSTEGNO	<p>Tenuto conto dei diversi settori per i quali è possibile attivare i corsi di formazione, complessivamente il contributo di questo intervento, può essere concesso fino al 100% della spesa ammessa a finanziamento (nel bando è necessario indicare l'aliquota precisa in relazione al corso che si intenda finanziare tenendo conto della normativa sugli aiuti di stato e delle procedure ad evidenza pubblica).</p> <p>Si precisa inoltre che per il settore forestale e per i corsi a valere sulle attività extra agricole, è necessario prevedere l'inquadramento ai sensi della norma sugli aiuti di stato.</p>

Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI	<p>In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.</p>
-----------------------------------	--

SRH03 – formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

IMPORTO DEL SOSTEGNO		Spesa ammissibile		Contributo pubblico totale		Contributo FEASR	
Totale		€ 25.000		€ 20.000		€ 8.140	
Di cui agricoltura		€		€		€	
Di cui foreste		€		€		€	
Di cui non agricolo ¹		€		€		€	
CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO							
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre							
2024	2025		2026		2027		
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	
€ 0	€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
INDICATORI	Nome indicatore					U. m.	Valore atteso al 2025
INDICATORI DI OUTPUT	Spesa pubblica totale					€	€ 20.000
	O.33 - Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate					n°	4
	INDICATORI DI RISULTATO						
	R.1 - Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.					n°	40
	R.2 - Numero di consulenti che ricevono un sostegno finalizzato all'inserimento in sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS).					n°	8
	R.28 - Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC connessi con l'efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico.					n°	20
	Indicatori ambientali*						
	Numero di interventi su tematiche ambientali					n°	1
	Interventi coinvolti in attività di formazione su tematiche ambientali, per tematica					n°	2
Soggetti coinvolti in attività di formazione su tematiche ambientali, per tematica					n°	2	
* Da definire concordemente con l'Autorità Ambientale del Programma							

¹ Tra cui agriturismo e trasformazione prodotti agricoli al di fuori dell'allegato I del Trattato.

Allegato A
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Piano strategico della PAC (PSP).	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

SRH03 – formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli;
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;
- Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

SRH03 – formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023

SRH04 – azioni di informazione

CODICE INTERVENTO	LAGO DI COMO S.M.A.R.T. - SRH04
NOME INTERVENTO	Azioni di informazione
TIPO INTERVENTO	KNOW (78) - Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC	XCO - Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.
INDICATORI DI RISULTATO	R.1 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.
CRITERI	CR01 - Demarcazione con attività di informazione previste nelle OCM.

TIPOLOGIA INTERVENTI PSP	<p>L'intervento risponde all'obiettivo trasversale della PAC finalizzato a favorire, diffondere e condividere la conoscenza, le esperienze e le opportunità, l'innovazione e i risultati della ricerca e la digitalizzazione nel settore agroforestale e nelle zone rurali. I destinatari delle attività di informazione sono gli addetti dei settori agricolo, forestale, gli altri soggetti pubblici e privati e i gestori del territorio operanti nelle zone rurali, e più in generale i cittadini e i consumatori.</p> <p>L'attività di informazione rafforza il potenziale umano delle persone per promuovere la crescita economica, lo sviluppo sociale e per migliorare la sostenibilità ambientale delle imprese agricole e forestali.</p> <p>L'intervento si realizza attraverso attività ricadenti in una o più delle seguenti tipologie: iniziative di confronto (sportelli informativi, incontri tecnici, convegni, seminari ecc.), prodotti informativi (bollettini, newsletter, opuscoli, pubblicazioni, schede, ecc.) su supporto multimediale o tramite strumenti social/web e altre iniziative idonee alla diffusione delle informazioni.</p> <p>I progetti informativi sono collegati alle tematiche indicate nell'art. 15, paragrafo 4) del Reg. (UE) 2021/2115. In particolare, assumono un ruolo strategico le attività di informazione tese ad accrescere tra gli attori dell'AKIS e gli utenti finali la cultura della prevenzione e gestione del rischio, a sensibilizzare gli operatori di settore alla lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo, a favorire la transizione verso la sostenibilità ambientale, a contrastare le fitopatie, le malattie degli allevamenti e le epizootie nel rispetto degli obiettivi sanitari e fitosanitari nazionali ed europei.</p> <p>Tra le attività previste dall'intervento sono incluse la diffusione dei progetti GO, delle loro sintesi e dei risultati realizzati.</p> <p>Il GAL prevede di realizzare tale intervento attraverso attività ricadenti in una o più delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iniziative di confronto (sportelli informativi, incontri tecnici, convegni, seminari ecc.); • Prodotti informativi (bollettini, newsletter, opuscoli, pubblicazioni, schede, ecc.) su supporto multimediale o tramite strumenti social/web; • Altre iniziative idonee alla diffusione delle informazioni.
AZIONI SSL	<p>Finalità e descrizione generale con indicazione del settore rispetto al quale si vuole attivare il servizio di formazione (agricolo, forestale o attività extra agricola). (max 500 caratteri)</p> <p>L'attività di informazione è finalizzata a rafforzare il potenziale umano al fine di promuovere la crescita economica e lo sviluppo sociale, con particolare riferimento ai temi della transizione verde, ai SE, ai PES.</p>

SRH04 – azioni di informazione

	<p>L'intervento vuole sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento dell'efficacia della diffusione e condivisione di conoscenza, esperienze ed opportunità, innovazione prioritariamente riferiti al tema dei Servizi Ecosistemici, dei PES e della transizione ecologica; • Integrazione in maniera trasversale, con tutti gli altri interventi della Strategia; • Integrazione con gli altri Interventi dell'AKIS (SRH04, SRH05); • Acquisizione di competenze per l'attuazione dell'intervento interventi SRG07 - Smart Village.
--	--

MODALITA' DI ATTUAZIONE	<p>Per accedere al finanziamento, le attività dovranno essere organizzate in progetti che verranno selezionati tramite avvisi pubblici, procedure a evidenza pubblica o altre forme di affidamento.</p> <p>L'intervento può essere attivato anche all'interno di progetti integrati o di cooperazione.</p>
--------------------------------	--

PRINCIPI DI SELEZIONE	<p>Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale è stabilito un punteggio minimo di 30 punti.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MACROCRITERI</th> <th>PUNTEGGIO MASSIMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Qualità del progetto (ad esempio: analisi dei fabbisogni, coerenza dei fabbisogni con le azioni, qualità della descrizione, piano attività, budget, integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Qualità del team di progetto (ad esempio: adeguatezza delle professionalità coinvolte in relazione agli obiettivi di progetto)</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC (ad esempio: obiettivi prioritari individuati in strategia SO06 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi e SO08 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne in agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attivate (ad esempio attività di formazione in campo, innovazioni tecnologiche ed organizzative con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, diffusione di buone pratiche)</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	MACROCRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	Qualità del progetto (ad esempio: analisi dei fabbisogni, coerenza dei fabbisogni con le azioni, qualità della descrizione, piano attività, budget, integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione)	40	Qualità del team di progetto (ad esempio: adeguatezza delle professionalità coinvolte in relazione agli obiettivi di progetto)	20	Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC (ad esempio: obiettivi prioritari individuati in strategia SO06 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi e SO08 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne in agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile)	10	Premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attivate (ad esempio attività di formazione in campo, innovazioni tecnologiche ed organizzative con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, diffusione di buone pratiche)	30
MACROCRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO										
Qualità del progetto (ad esempio: analisi dei fabbisogni, coerenza dei fabbisogni con le azioni, qualità della descrizione, piano attività, budget, integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione)	40										
Qualità del team di progetto (ad esempio: adeguatezza delle professionalità coinvolte in relazione agli obiettivi di progetto)	20										
Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC (ad esempio: obiettivi prioritari individuati in strategia SO06 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi e SO08 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne in agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile)	10										
Premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attivate (ad esempio attività di formazione in campo, innovazioni tecnologiche ed organizzative con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, diffusione di buone pratiche)	30										

BENEFICIARI	<p>Sono beneficiari dell'Intervento di informazione le seguenti categorie di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enti di Formazione accreditati; • Soggetti prestatori di consulenza; • Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati. • Istituti tecnici superiori; • Istituti di istruzione tecnici e professionali • Altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS;
--------------------	--

SRH04 – azioni di informazione

	<ul style="list-style-type: none"> • Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house.
AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI	
IMPEGNI	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire il libero accesso a tutti i potenziali destinatari; • Mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell'operazione; • Garantire l'assenza di conflitto di interesse nell'attività realizzata.
OBBLIGHI	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea; • Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti; • Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	CR01 - Demarcazione con attività di informazione previste nelle OCM.
AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI	
AMMISSIBILITA' DELLE SPESE	Le condizioni di ammissibilità si applicano come previsto dalla sezione 4.7.3 paragrafo 1 del PSP e quelle di inammissibilità come alla sezione 4.7.1. Non sono finanziabili IVA e IRAP.
CATEGORIE DI COSTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili a beneficiare del sostegno i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'intervento.

Commentato [CS1]: È escluso rimborso IVA ed IRAP

TIPO DI SOSTEGNO	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
ALIQUOTA DEL SOSTEGNO	Tenuto conto dei diversi settori per i quali è possibile attivare i corsi di formazione, complessivamente il contributo di questo intervento, può essere concesso fino al 100% della spesa ammessa a finanziamento (nel bando è necessario indicare l'aliquota precisa in relazione al corso che si intenda finanziare tenendo conto della normativa sugli aiuti di stato e delle procedure ad evidenza pubblica). Si precisa inoltre che per il settore forestale e per i corsi a valere sulle attività extra agricole, è necessario prevedere l'inquadramento ai sensi della norma sugli aiuti di stato.

Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

IMPORTO DEL SOSTEGNO	Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale	Contributo FEASR
Totale	€ 62.500	€50.000	€ 20.350
Di cui agricoltura	€	€	€

SRH04 – azioni di informazione

	Di cui foreste	€	€	€		
	Di cui non agricolo ¹	€	€	€		
CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO						
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre						
2024	2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
0 €	€ 50.000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
INDICATORI	Nome indicatore				U. m.	Valore atteso al 2025
INDICATORI DI OUTPUT	Spesa pubblica totale				€	€ 50.000
	O.33 - Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate				n°	4
INDICATORI DI RISULTATO	R.1 - Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.				n°	80
Indicatori ambientali*	Numero di interventi su tematiche ambientali				n°	1
	Interventi coinvolti in attività di informazione su tematiche ambientali, per tematica				n°	2
	Soggetti coinvolti in attività di informazione su tematiche ambientali, per tematica				n°	2

¹ Tra cui agriturismo e trasformazione prodotti agricoli al di fuori dell'allegato I del Trattato.

Allegato A
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Piano strategico della PAC (PSP).	<p>Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003;</p> <p>REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli;
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Aega, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;
- Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

SRH04 – azioni di informazione

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023

SRH03 – formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

CODICE INTERVENTO	LAGO DI COMO S.M.A.R.T. - SRH05
NOME INTERVENTO	azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali
TIPO INTERVENTO	KNOW (78) - Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC	<ul style="list-style-type: none"> • XCO - Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.
INDICATORI DI RISULTATO	<ul style="list-style-type: none"> • R.1 - Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse
CRITERI	<ul style="list-style-type: none"> • CR01 - Demarcazione con altri interventi che prevedono il sostegno ad attività dimostrative.

TIPOLOGIA INTERVENTI PSP	<p>L'intervento è finalizzato a sostenere progetti dimostrativi in grado di favorire il rafforzamento e lo scambio di conoscenze a favore degli addetti dei settori agricolo, forestale, degli altri soggetti pubblici e privati e dei gestori del territorio operanti nelle zone rurali e, più in generale, dei cittadini e dei consumatori mediante la verifica diretta, in presenza o a distanza, delle opportunità offerte dalle innovazioni e dai risultati della ricerca.</p> <p>Le attività dimostrative consistono nella realizzazione, ad esempio, di prove in campo e operative, attività di collaudo, esercitazioni finalizzate alla divulgazione di innovazioni tecnologiche, tecniche di processo, di prodotto, organizzative, ecc., inerenti al settore agroalimentare e forestale in termini produttivi, sociali e ambientali e le azioni connesse alla dimostrazione (visite, open day, seminari, webinar, ecc.).</p> <p>La dimostrazione è ospitata da aziende in condizioni produttive reali e presso centri sperimentali, anche utilizzando strumenti virtuali e "on-line" per comunicare con gli utenti.</p>
AZIONI SSL	<p>Finalità e descrizione generale con indicazione del settore rispetto al quale si vuole attivare il servizio di formazione (agricolo, forestale o attività extra agricola).</p> <p>L'intervento è fondamentale per poter rafforzare il sistema della conoscenza del territorio del Lago di Como GAL, anche capitalizzando le esperienze di altri territori. L'intervento vuole sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rafforzamento delle componenti del capitale di conoscenza locale per renderle leva di attrazione per flussi di persone, conoscenza. • Maggiore consapevolezza delle possibilità offerte dal sistema della conoscenza (AKIS) per trovare soluzione a problemi connessi al cambiamento climatico.

MODALITA' DI ATTUAZIONE	<p>Per accedere al finanziamento, le attività dovranno essere organizzate in progetti che verranno selezionati tramite avvisi pubblici, procedure a evidenza pubblica o altre forme di affidamento.</p> <p>L'intervento può essere attivato anche all'interno di progetti integrati o di cooperazione.</p>
PRINCIPI DI SELEZIONE	<p>Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale è stabilito un punteggio minimo di 30 punti.</p>

	MACROCRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
	Qualità del progetto (ad esempio: analisi dei fabbisogni, coerenza dei fabbisogni con le azioni, qualità della descrizione, piano attività, budget, integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione)	40
	Qualità del team di progetto (ad esempio: adeguatezza delle professionalità coinvolte in relazione agli obiettivi di progetto)	20
	Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC (ad esempio: obiettivi prioritari individuati in strategia SO06 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi e SO08 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne in agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile)	10
	Premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attivate (ad esempio attività di formazione in campo, innovazioni tecnologiche ed organizzative con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, diffusione di buone pratiche)	30

BENEFICIARI	<p>Sono beneficiari dell'Intervento Azioni dimostrative, in forma singola o associata, le seguenti categorie di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enti di Formazione accreditati; • Soggetti prestatori di consulenza; • Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati; • Istituti tecnici superiori; • Istituti di istruzione tecnici e professionali; • Altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS; • Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house.
IMPEGNI	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire il libero accesso a tutti i potenziali destinatari; • Mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell'operazione; • Garantire l'assenza di conflitto di interesse nell'attività realizzata.
OBBLIGHI	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea; • Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti; • Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	Demarcazione con altri interventi che prevedono il sostegno ad attività dimostrative
-------------------------------------	--

AMMISSIBILITA' DELLE SPESE	Le condizioni di ammissibilità si applicano come previsto dalla sezione 4.7.3 paragrafo 1 del PSP e quelle di inammissibilità come alla sezione 4.7.1.
-----------------------------------	--

SRH03 – formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

	Non sono finanziabili IVA e IRAP.
CATEGORIE DI COSTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili a beneficiare del sostegno i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'intervento.

TIPO DI SOSTEGNO	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
ALIQUOTA DEL SOSTEGNO	Tenuto conto dei diversi settori per i quali è possibile attivare i corsi di formazione, complessivamente il contributo di questo intervento, può essere concesso fino al 80% della spesa ammessa a finanziamento (nel bando è necessario indicare l'aliquota precisa in relazione al corso che si intenda finanziare tenendo conto della normativa sugli aiuti di stato e delle procedure ad evidenza pubblica). Si precisa inoltre che per il settore forestale e per i corsi a valere sulle attività extra agricole, è necessario prevedere l'inquadramento ai sensi della norma sugli aiuti di stato.

Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

IMPORTO DEL SOSTEGNO	Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale	Contributo FEASR (40,70%)
Totale	€ 37.500	€ 30.000	€ 12.210
Di cui agricoltura	€	€	€
Di cui foreste	€	€	€
Di cui non agricolo ¹	€	€	€

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO

Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre

2024		2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	2° semestre
€ 0	€ 30.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

INDICATORI	Nome indicatore	U. m.	Valore atteso al 2025
INDICATORI DI OUTPUT	Spesa pubblica totale	€	€ 30.000
	O.33 - Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate	n°	2
	INDICATORI DI RISULTATO	R.1 - Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.	n°
Indicatori ambientali*	Numero di interventi su tematiche ambientali	n°	1

¹ Tra cui agriturismo e trasformazione prodotti agricoli al di fuori dell'allegato I del Trattato.

SRH03 – formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

		<i>Interventi coinvolti in attività di dimostrazione su tematiche ambientali, per tematica</i>	<i>n°</i>	<i>2</i>
		<i>Soggetti coinvolti in attività di dimostrazione su tematiche ambientali, per tematica</i>	<i>n°</i>	<i>2</i>

Allegato A
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Piano strategico della PAC (PSP).	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

SRH03 – formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli;
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;
- Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

SRH03 – formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023